



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 509

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 15 dicembre 2015

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	9
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i> . . . . .	»	16
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	17
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	19
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	25
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	27
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	36
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	45
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	54
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 211)</i> . . . . .	»	59
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	60
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	70
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	74
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> . . . . .	»	81

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	82
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	83
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	84
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	85
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	86
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria (1ª pomeridiana)</i> . . . . .	»	87
<i>Plenaria (2ª pomeridiana)</i> . . . . .	»	89
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	91
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	92
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	92

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	95

---

<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	106
---------------------------------	-------------	-----



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 15 dicembre 2015

**Sottocommissione per i pareri**

129<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione concorda e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1678-B) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (n. 228)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, segnala, in riferimento all'articolo 6, comma 4, lettera *b*), che la norma, nel prevedere il previo accordo dello Stato interessato per l'utilizzo delle informazioni ottenute dalla squadra investigativa comune, appare non pienamente conforme al corrispondente principio ricavabile dalla decisione quadro, che fa piuttosto riferimento all'accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili.

Inoltre, in ordine all'articolo 7, comma 1, riguardante la responsabilità dei danni causati dai funzionari dello Stato italiano nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune, rileva l'opportunità di precisare, in coerenza con la decisione quadro, che tale responsabilità sia riferita ai danni causati nel territorio di altro Stato membro nel quale i funzionari operano.

Propone, dunque, di formulare osservazioni non ostantive con rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (n. 232)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (n. 233)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

**(2107) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2126) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 242)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione (n. 227)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (n. 243)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (n. 248)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione concorda e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (n. 244)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*



**Plenaria****348<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) e favorevole della senatrice LO MORO (*PD*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (n. 248)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) annuncia il proprio voto contrario. Ritene, infatti, necessario un approfondimento della materia, soprattutto

con riferimento alle sanzioni previste per inosservanza delle norme sull'etichettatura dell'olio di oliva e dell'olio di sansa d'oliva, le quali comunque non forniscono garanzie ulteriori circa la qualità del prodotto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative formulata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

– e **petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 8.101 del relatore, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (n. 249)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, con il quale si modificano o abrogano disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 124 del 2015, al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi.

Il provvedimento, che è stato tempestivamente deliberato dal Governo, cioè entro i 90 giorni per l'esercizio della delega fissati dal predetto articolo 21, è composto di tre articoli.

All'articolo 1, sono indicate dettagliatamente le modifiche da apportare a norme vigenti, mentre l'articolo 2 – attraverso un rinvio all'allegato 1 – reca l'elenco puntuale delle disposizioni da abrogare. Infine, l'articolo 3 concerne l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Sottolinea, quindi, che lo schema di decreto legislativo risulta coerente con i termini e i criteri direttivi contenuti nella delega. Inoltre, il testo non presenta profili di costituzionalità in riferimento al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ed è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi normativi sono altresì compatibili con l'ordinamento comunitario, in quanto non hanno a oggetto disposizioni di legge che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Sottolinea che il testo all'esame non introduce nuove definizioni normative nell'ordinamento giuridico, né contiene disposizioni retroattive o che determinino la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, oppure di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Dopo aver rilevato che lo schema di decreto non determina effetti abrogativi impliciti e non contrasta né interferisce con ulteriori disposizioni di delega, propone di esprimere un parere non ostativo. Si riserva, comunque, di accogliere eventuali osservazioni che emergeranno nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

**(17) Ignazio MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli**

**(202) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(255) DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(271) MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana**

**(330) CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza**

**(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana**

**(927) Stefania GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

(967) *Laura BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza*

– e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritiene che sarebbe opportuno il più ampio dibattito sulle modalità di acquisizione della cittadinanza, in ragione della rilevanza della questione e delle sue molteplici implicazioni.

Innanzitutto, osserva che dovrebbe essere valutato l'eventuale impatto economico derivante dall'ampliamento delle opportunità di acquisire la cittadinanza. Storicamente, infatti, i Paesi hanno utilizzato la concessione della cittadinanza come strumento per incentivare flussi migratori funzionali allo sviluppo economico e sociale dei loro territori, salvo poi introdurre limitazioni per ragioni di opportunità, in presenza di una diversa congiuntura economica. Ad esempio, negli Stati Uniti è molto più difficile – oggi rispetto al passato – ottenere la cittadinanza statunitense.

Pertanto, a suo avviso, a prescindere da considerazioni di carattere umanitario, bisognerebbe valutare il complesso degli interessi di una determinata società a consentire l'ingresso di un numero rilevante di stranieri. Del resto, agli stranieri presenti sul territorio italiano è già garantito il godimento dei diritti civili, fuorché la possibilità di concorrere alla vita democratica del Paese. Peraltro, tale diritto si acquisisce solo con la maggiore età. Sarebbe dunque superfluo concedere la cittadinanza a minori nati sul territorio italiano da genitori titolari di permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, oppure che abbiano frequentato un ciclo di istruzione negli istituti scolastici nazionali.

Un altro aspetto criticabile è la possibilità che un bambino straniero diventi cittadino italiano su richiesta del genitore, indipendentemente dalla sua effettiva integrazione dal punto di vista sociale e culturale e dalla sua volontà. Infatti, è previsto soltanto che l'interessato possa rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

A suo avviso, è auspicabile maggiore prudenza in relazione al riconoscimento della cittadinanza per *ius soli* e *ius culturae*, anche in rapporto ad altre modifiche normative in corso di esame, che nel loro complesso potrebbero favorire un uso strumentale di alcuni istituti. Basti pensare, infatti, alle proposte di legge in materia di unioni civili e alla recente introduzione della nuova disciplina in tema di separazione e divorzio.

In conclusione, esprime valutazioni critiche sul provvedimento in esame, che – a suo avviso – favorisce l'immigrazione e pone a rischio la coesione della società italiana basata sullo *ius sanguinis*.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene irragionevole un provvedimento che finirebbe per stimolare ulteriormente la pressione migratoria sull'Italia, soprattutto in considerazione del prolungato periodo di difficoltà economica del Paese.

Il riconoscimento della cittadinanza per *ius soli* e *ius culturae*, infatti, comporterebbe certamente un considerevole aumento delle richieste, per la prospettiva di acquisire tutti i diritti conseguenti in materia di istruzione e sanità. Tuttavia, il sistema sanitario italiano non riesce a garantire un'assistenza adeguata neanche alle famiglie italiane con basso reddito, quindi un notevole ampliamento della platea dei beneficiari sarebbe insostenibile, mettendo a rischio la fornitura dei servizi sociali.

Occorre considerare, inoltre, che la forma di *ius soli* vigente negli Stati Uniti non prevede il diritto al ricongiungimento familiare del minore, mentre in Italia anche i suoi genitori, successivamente, potrebbero avere titolo a chiedere la cittadinanza, con un ulteriore grave impatto sul sistema del *welfare*.

Ritiene assolutamente criticabile, poi, la possibilità di riconoscere la cittadinanza a conclusione di un ciclo di istruzione negli istituti scolastici italiani, addirittura senza una verifica del livello di apprendimento, qualora si tratti di formazione professionale. In questo modo, a suo avviso, si incentiva la richiesta di concessione della cittadinanza anche da parte di stranieri che, in realtà, avrebbero intenzione di trattenersi in Italia solo per un periodo di tempo determinato, con l'obiettivo di fare ritorno nel Paese di provenienza dopo aver realizzato – attraverso l'attività lavorativa svolta in Italia – guadagni congrui rispetto alle loro aspettative.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritiene che le nuove norme in materia di cittadinanza siano in controtendenza rispetto all'attuale contesto politico, sociale ed economico. A suo avviso, appare indispensabile un profondo ripensamento, soprattutto dopo gli attentati terroristici di Parigi, compiuti da immigrati di seconda e terza generazione, ai quali è stata riconosciuta la cittadinanza francese per *ius soli*. Del resto, a suo avviso, le politiche di integrazione sono destinate al fallimento, se i destinatari delle misure volte a favorire il loro inserimento nella società conservano in realtà i propri usi e costumi e rifiutano di adottare uno stile di vita occidentale.

A suo avviso, l'acquisizione della cittadinanza per *ius soli* e *ius culturae*, attraverso un ampliamento indiscriminato degli ambiti di tutela giuridica a favore degli stranieri, si pone in contrasto con le esigenze di sicurezza dei cittadini italiani.

Pertanto, sarebbe opportuno modificare radicalmente le norme in esame, favorendo la concessione della cittadinanza solo agli stranieri che dimostrino di condividere i valori sociali e culturali occidentali, improntati al principio di parità tra uomo e donna e al riconoscimento del valore della vita umana, di rispettare le leggi e le tradizioni del Paese che li accoglie e di contribuire altresì al suo sviluppo.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) sottolinea positivamente la nuova impostazione culturale proposta dal provvedimento, che propone una società più aperta e integrata, basata su un differente concetto di cittadinanza, intesa come comunanza di valori e principi. Per questo motivo, si prevede la possibilità, qualora un genitore lo richieda, di concedere la cittadinanza anche ai bambini stranieri nati in Italia che siano inseriti in una comunità scolastica.

A suo avviso, è possibile preservare l'identità nazionale solo attraverso l'integrazione e l'incontro di culture diverse, con un arricchimento reciproco e la partecipazione a un progetto comune. È impensabile, infatti, frenare l'ondata migratoria con provvedimenti repressivi e il respingimento ai confini nazionali di persone in fuga da guerre e miseria.

Occorre considerare, peraltro, il consistente apporto degli immigrati allo sviluppo economico del Paese e al mantenimento di un equilibrato sistema di *welfare*. È quindi auspicabile che anche l'Italia introduca finalmente, nel proprio ordinamento, il criterio dello *ius soli*.

Rileva, tuttavia, la necessità di un approfondimento su due aspetti. In primo luogo, osserva che il riferimento al permesso di soggiorno dell'Unione europea introduce il requisito del reddito, seppur minimo, che – a suo avviso – non dovrebbe essere in alcun modo collegato al diritto di cittadinanza.

Inoltre, sarebbe forse opportuno estendere la facoltà di chiedere la cittadinanza anche ad altre persone che siano in particolari situazioni di fragilità, come i figli dei rifugiati o dei richiedenti asilo, e ai cittadini di Paesi dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1908 E CONNESSI (AUTORITÀ NAZIONALE DIRITTI UMANI)*

La PRESIDENTE, in considerazione del rilievo della materia trattata e tenendo conto di alcune sollecitazioni pervenute, propone di convocare in audizione – dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari – le associazioni e gli enti più rappresentativi in materia di promozione e protezione dei diritti umani.

Conseguentemente, all'esito di tali audizioni, si riserva di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1870**

**Art. 8.**

**8.101/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 8.101, lettera h-bis), sopprimere le seguenti parole: «, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento».*

---

**8.101/2**

BERTOROTTA

*All'emendamento 8.101, lettera h-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il divieto per i componenti della Consulta stessa di percepire compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, nonché altro tipo di emolumento o indennità in relazione a tale incarico».*

---

**8.101**

LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h-bis) riordino e revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile universale, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'Amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività tra tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento».*

---

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 15 dicembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 86**

*Presidenza del Presidente*  
**PALMA**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,30.*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria****508<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**TONINI***La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo, impossibilitato a partecipare ai lavori di questa seduta in quanto tutti i suoi rappresentanti del Ministero dell'economia sono impegnati alla Camera dei deputati per l'esame della legge di stabilità, ha tuttavia trasmesso la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, che contiene anche le risposte alle osservazioni del Relatore. Propone pertanto l'espressione del parere almeno sul testo ed eventualmente sugli emendamenti sicuramente onerosi, lasciando, invece, sospeso il parere sugli emendamenti ritenuti problematici e per i quali il parere del Governo è imprescindibile.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) suggerisce di limitare l'espressione del parere al testo del provvedimento.

Si associa alla proposta del senatore D'Alì anche la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) che ritiene non corretto procedere all'espressione del parere sugli emendamenti in assenza del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE evidenzia che secondo la relazione tecnica il regime contrattuale del direttore generale non comporta effetti finanziari negativi. Analogamente, lo svolgimento della consultazione pubblica in vista dell'affidamento della concessione del servizio radiotelevisivo non è suscettibile di produrre nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà realizzata con le risorse disponibili a legislazione vigente. Propone pertanto l'espressione di un parere sul testo che recepisca tali considerazioni.

Il relatore LUCHERINI (*PD*), convenendo con il Presidente, propone di esprimere il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che il regime contrattuale del direttore generale previsto dall'articolo 5, comma 3, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel presupposto che lo svolgimento della consultazione pubblica in vista dell'affidamento della concessione del servizio radiotelevisivo prevista dall'articolo 5, comma 5, sia realizzata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime preoccupazione sulle condizioni in cui il Parlamento sta lavorando per l'esame della legge di stabilità presso la Camera dei deputati, in particolare per quanto riguarda il gran numero di proposte emendative di iniziativa governativa che esautorano il Parlamento medesimo, il quale si trova a ratificare le decisioni del Governo senza poter intervenire sulla scelta allocativa delle risorse finanziarie. Chiede pertanto quali siano le intenzioni della Commissione in relazione ai tempi di approvazione della terza lettura della legge di stabilità e se valga la pena, in particolare per le opposizioni, continuare a partecipare a un dibattito di questa natura.

Il presidente TONINI fa presente che non appena saranno chiari i tempi di approvazione della legge di stabilità presso l'altro ramo del Parlamento, sarà sua cura organizzare i lavori della Commissione in relazione a quanto sarà definito dalla Conferenza dei capigruppo per l'approvazione definitiva della manovra.

*ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****509<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte 1.2, 1.3 e 3.0.1. Esprime, altresì, parere contrario, per assenza di copertura finanziaria, sugli emendamenti 1.17, 2.16, 3.0.2, 4.2, 4.3, 4.18, 5.12 e 5.14, nonché, in assenza di un'apposita relazione tecnica, sulle proposte 3.0.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. Ritiene possa essere espresso un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.16, 3.0.4 e 5.0.1, mentre non formula alcuna osservazione sui restanti emendamenti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sulle proposte 2.16 e, in base a considerazioni ana-

loghe, sugli emendamenti 5.12 e 5.14. Rileva, infatti, che le modifiche proposte non comportano degli obblighi, ma soltanto una facoltà. In particolare, ritiene che sull'emendamento 2.16 possa esprimersi un parere non ostativo a condizione di inserire una clausola di invarianza finanziaria. Esprime, infine, perplessità sul parere contrario del Governo in merito all'emendamento 5.0.1.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene non onerose le proposte 5.12 e 5.14 perché anche le emittenti locali possono svolgere compiti di servizio pubblico al pari della concessionaria RAI.

Il presidente TONINI concorda con il senatore D'Alì con la proposta di subordinare il parere non ostativo sull'emendamento 2.16 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, mentre ritiene indubbiamente onerosi gli emendamenti 5.12 e 5.14.

Il relatore LUCHERINI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.17, 3.0.1, 3.0.2, 4.2, 4.3, 4.18, 5.12, 5.14, 3.0.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.16, 3.0.4 e 5.1. Sull'emendamento 2.16 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti parole: »nell'ambito delle risorse disponibili«. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

*(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è munito della prevista relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto di competenza, chiede chiarimenti sulla lettera *m*) dell'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento all'eventuale necessità di maggiori risorse umane o materiali al fine di gestire le informazioni riservate presso la Corte di Conti nell'osservanza delle vigenti norme in tema di sicurezza. Occorre acquisire elementi ulteriori di giudizio sulle sanzioni previste dalla successiva lettera *ee*) a carico

delle stazioni appaltanti, e dunque con possibili riflessi di finanza pubblica, trattandosi di enti compresi nel perimetro della Pubblica amministrazione. Va poi chiarito se la lettera *ll*) sia in grado di determinare maggior fabbisogno di personale, specie avuto riguardo alla peculiare natura delle funzioni ispettive e di controllo sul territorio. Quanto alla lettera *mm*), che prevede un maggior ricorso al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per i collaudi, occorre avere certezza che tale modalità di svolgimento delle procedure non induca una maggiore responsabilità dell'ente datore di lavoro, che verrebbe peraltro escusso dagli eventuali soggetti danneggiati in via previa. Risulta necessario acquisire elementi aggiuntivi sulla destinazione di somme ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività tecniche (lettera *rr*): se, come appare dai lavori della precedente lettura, si tratta di una previsione sostitutiva di analogo stanziamento, occorre che tale circostanza sia espressamente evidenziata, al fine di fugare possibili equivoci circa il suo carattere aggiuntivo. La revisione del ricorso all'arbitrato, prevista dalla lettera *aaa*), va meglio circostanziata, per comprendere se l'eventuale incremento delle procedure arbitrali, ancorché amministrative, possa ingenerare maggiori costi rispetto all'utilizzo delle vie giudiziarie ordinarie. Chiede, inoltre, conferma che le previsioni di garanzia dei livelli occupazionali di cui alla lettera *ddd*), già oggetto di rilievi durante la prima lettura, non comportino di per sé maggiori oneri finanziari. Rispetto ai commi 11 e 12, che affrontano il tema del sistema di garanzia globale, occorrono elementi di approfondimento sulle possibili conseguenze finanziarie, specie in considerazione dei possibili effetti di blocco sulle procedure di appalto determinati dalla riapertura dei termini di partecipazione. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame e rinvio degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione della relatrice Zanoni, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.6 (con gli identici 2.7 e 2.8), 2.36, 2.41, 4.82, 5.65, 5.66, 5.67, 7.5, 7.6, 7.41, 8.16, 9.44, 9.45, 9.46, 9.49, 9.58, 9.67, 9.79, 9.86, 10.1 e 10.2. Necessitano di idonea relazione tecnica le proposte 1.23 (con l'identica 1.24), 3.1, 3.33, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.106, 4.107, 4.110, 4.120, 4.129, 4.130, 4.145 (con l'analogha 4.151), 5.5, 5.37, 5.38, 5.39, 5.43, 5.77, 5.78, 5.82, 5.83 (con le analoghe 5.84, 5.85, 5.86 e 5.87) 5.92, 5.95 (con le analoghe 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102 e

5.103), 5.111 (e l'analogo 5.112), 6.2, 6.34, 6.35, 6.36, 6.43 (e l'identico 6.44), 6.61, 6.73, 6.79, 6.80, 6.82, 7.1, 7.3, 8.39, 8.53, 9.3, 9.29, 9.42, 9.47, 9.65, 9.69, 9.80, 9.87 e 9.91. Occorre valutare gli emendamenti 1.21, 4.42, 4.50, 4.77 (con gli analoghi 4.78, 4.79, 4.80 e 4.81), 4.147, 4.149, 5.104 (e gli analoghi 5.105 e 5.108), 6.18 (e l'identico 6.20), 7.30, 8.21, 8.22, 8.36, 8.50, 9.26, 9.27, 9.78 e 10.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In merito agli ulteriori emendamenti del relatore ed ai relativi subemendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in merito alle osservazioni formulate dalla Commissione sul testo del provvedimento, fa presente che, in base agli elementi forniti dal Ministero del lavoro, gli organismi regionali e nazionali di controllo previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 4, possono svolgere le proprie funzioni di monitoraggio e controllo senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione alla fiscalità di vantaggio, prevista dall'articolo 9 per la platea di beneficiari ampliata dall'articolo 6, evidenzia che, sulla base delle previsioni contenute nel medesimo articolo 9, non è, al momento, possibile stimare nessun effetto di gettito. Specifica, quindi, che l'individuazione degli interventi avrà luogo con i decreti legislativi di attuazione, e soltanto in quel momento potranno esserne stimati gli effetti finanziari.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che i chiarimenti forniti dal Governo non appaiono sufficienti e risultano, inoltre, contraddittori rispetto alle previsioni del provvedimento in esame. In particolare, ritiene non corretto che si rinvii la valutazione degli oneri e delle relative coperture al momento di esaminare i decreti legislativi di attuazione, in quanto, sugli schemi di tali decreti, la Commissione non ha possibilità di esprimere censure. Tale prassi di rinvio al decreto legislativo, inoltre, è generalmente seguita soltanto nei casi in cui gli oneri siano incerti nell'*an* e nel *quantum*, che non corrisponde alla fattispecie in esame. Chiede, pertanto, un supplemento di istruttoria da parte del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI assicura che fornirà gli ulteriori approfondimenti richiesti.

Il PRESIDENTE osserva che la mancata valutazione degli oneri in questa fase del procedimento può essere motivata dalla mancata indicazione nel provvedimento degli elementi di dettaglio necessari a individuare la base imponibile e l'ammontare del beneficio, ma che tuttavia le risorse andranno trovate prima o contestualmente alla normativa di dettaglio in apposito provvedimento legislativo, secondo quanto stabilita dalla legge di contabilità.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), nel ribadire la richiesta di integrazione della relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale

dello Stato, propone di condizionare l'eventuale parere di nulla osta all'individuazione delle risorse necessarie alla copertura degli oneri almeno contestualmente all'approvazione dei decreti legislativi di attuazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1894) Nerina DIRINDIN ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie»**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore SANTINI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, esprime parere non ostativo ad eccezione che sulle proposte 1.1 e 1.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (n. 214)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (n. 215)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (n. 216)**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi all'edilizia scolastica (n. 217)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il presidente TONINI dichiara aperto il dibattito.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) desidera richiamare l'attenzione della Commissione su due aspetti. Evidenzia, innanzitutto, che, nel corso del tempo, sono state approvate leggi, in alcuni casi *ad hoc*, volte a finanziare settori specifici, quali ad esempio quello dell'edilizia scolastica, già destinatari delle risorse rivenienti dalla quota dell'otto per mille riservata allo Stato. Ritiene sia pertanto necessario evidenziare nel parere che il Governo provveda a destinare la gran parte delle risorse derivanti dalla suddetta quota dell'otto per mille ai settori previsti dalla legge che disciplina questa imposta di scopo, proprio per non tradire l'indicazione dei contribuenti. Sottolinea, altresì, che negli anni sono state approvate numerose disposizioni legislative che fanno ricorso in modo permanente, per la copertura degli oneri da esse derivanti, alle risorse derivanti dalla stessa quota dell'otto per mille. Sottolineando che tale quota non ha carattere di fiscalità generale e che il principio di gratuità e aggiuntività delle risorse finanziarie da essa rivenienti risulta vanificato da questo modo di procedere, chiede al Governo che si provveda a un censimento delle leggi che ricorrono a questa forma di copertura allo scopo di individuare risorse alternative per la compensazione dei relativi oneri e per riportare le risorse derivanti dall'otto per mille alle destinazioni indicate dalla legge.

Il relatore SANTINI (*PD*) assicura che si farà carico di verificare le questioni poste dal senatore Azzollini e inserirle nei pareri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



**Plenaria****510<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2145**

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2145, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio», il Governo ha presentato l'emendamento 1.800, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Il testo dell'emendamento 1.800, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata, è a disposizione dei senatori.

Fa quindi presente che, salvo alcune modifiche testuali dell'emendamento approvato dalla Commissione e riferito all'articolo 11, il testo riproduce sostanzialmente quello degli emendamenti approvati dalla Commissione. La relazione tecnica dà conto, sul piano finanziario, delle modifiche apportate.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) fa presente che una modifica non propriamente testuale è stata inserita anche in relazione all'emendamento approvato dalla Commissione all'articolo 10, in ordine alla proroga del contratto di servizio con Trenitalia SpA. Il testo inserito nel maxiemendamento specifica, infatti, che si tratta di trasporto ferroviario di interesse nazionale che invece nel testo approvato dalla Commissione aveva un significato più ampio e poteva intendersi riferito anche al trasporto interregionale e non solo a quello passeggeri a lunga e media percorrenza. Fa, a sua volta, presente che il testo riferito agli emendamenti approvati dalla

Commissione all'articolo 11 ha anch'esso un carattere non propriamente formale.

Si associa alle dichiarazioni del senatore D'Alì anche il senatore MILO (*CoR*), che sottolinea come in particolare la modifica apportata all'articolo 11 nel testo inserito nell'emendamento di fiducia chiarisca ulteriormente i suoi timori espressi durante l'esame del disegno di legge n. 2145 e, in particolare, per l'approvazione di quell'emendamento.

Il senatore SANTINI (*PD*), presentatore di alcune delle proposte approvate richiamate dai senatori D'Alì e Milo, fornisce chiarimenti sulle modifiche del testo inserito nell'emendamento 1.800, volte a rendere più chiare le norme rispetto alla prima stesura, ma non rilevanti sul piano della copertura finanziaria.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dà, quindi, conto della relazione tecnica riguardo alle due norme richiamate.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel dibattito.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 15 dicembre 2015

### Plenaria

305<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: seguito dell'esame del documento conclusivo**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricapitola le fasi dell'indagine conoscitiva che hanno portato alla redazione dello schema di documento conclusivo presentato alla Commissione, il quale rappresenta la sintesi delle acquisizioni ottenute nel corso dello svolgimento della procedura informativa. Invita quindi i commissari a intervenire in merito allo schema medesimo.

Il senatore FORNARO (*PD*) suggerisce alcune modifiche testuali, finalizzate a una maggiore precisione della formulazione. Suggerisce inoltre di mettere maggiormente in evidenza quale criterio determinante nella valutazione della solidità degli istituti bancari gli investimenti in strumenti derivati, la cui rischiosità appare maggiore di quella connessa all'attività creditizia tradizionale. Auspica inoltre uno specifico riferimento alla necessità di un adeguamento della disciplina europea sul piano dei rapporti tra banche e risparmiatori, specie in riferimento al collocamento delle obbligazioni subordinate, alla luce della normativa in materia di *bail-in*.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) invita a una riflessione sull'opportunità di rinviare l'esame del documento conclusivo, che potrebbe risentire di elementi contingenti legati alle vicende bancarie di queste settimane. Per quanto riguarda il merito dello schema di documento conclusivo, invita a una riflessione sull'opportunità di sollecitare un aumento dei poteri di controllo della Banca d'Italia e di una revisione dei parametri europei in materia di definizione degli aiuti di Stato.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime apprezzamento per lo sforzo di sintesi alla base del testo in esame. Tuttavia non ritiene calibrata le indicazioni circa la separazione dei modelli bancari, tenuto conto dell'effetto in termini di aumentato rischio a carico dei risparmiatori derivante dalla scelta di assicurare una maggiore tutela alle finanze pubbliche nei casi di crisi bancarie. Esprime quindi perplessità sulla prospettiva di una garanzia di tipo sostanzialmente pubblico, quale quella fornita dalla Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento di titoli deteriorati, riconoscendo peraltro che le modifiche della disciplina fallimentare potranno incidere positivamente su tale processo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) condivide quanto espresso dal senatore Vacciano, sottolineando la necessità di disporre di controlli più rigorosi da parte delle autorità di vigilanza sugli enti creditizi, nonché di rendere effettivi gli istituti di responsabilità civile e penale per i casi di condotte contrarie all'ordinamento. Rileva quindi l'opportunità di una garanzia degli investimenti dei risparmiatori senza ricorso a forme di garanzia pubblica.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritiene preferibile che l'approvazione del documento conclusivo avvenga quando sia cessata la fase di alto livello di attenzione sul sistema bancario, anche tenuto conto dell'utilità di disporre di ulteriore tempo per gli approfondimenti necessari ai fini di una maggiore condivisione. Rileva l'esigenza di un approfondimento in particolare sulla possibilità di un superamento legislativo del modello di banca universale e sulle migliori forme di vigilanza.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) giudica il testo in esame coerente con i riscontri conoscitivi ottenuti nel corso della procedura informativa. Rileva l'opportunità di un'approvazione in tempi rapidi al fine di garantire l'apporto della Commissione al dibattito sull'adeguamento della disciplina del settore bancario.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) valuta favorevolmente il complesso dello schema di documento conclusivo in esame, suggerendo tuttavia una riflessione circa l'opportunità di un coinvolgimento a fini di garanzia della Cassa depositi e prestiti e dunque, in ultima istanza, del risparmio postale, nel caso del ricorso allo strumento della *bad bank*.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottolinea la complessità degli approfondimenti che sarebbero necessari al fine di adeguare il documento

conclusivo agli spunti critici emersi nei casi di crisi bancaria attualmente al centro dell'interesse dell'opinione pubblica.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) riconosce l'importanza della questione della tutela del pubblico dei risparmiatori rispetto alle operazioni di collocamento di obbligazioni bancarie subordinate. Sottolinea quindi l'esistenza di una riflessione a livello europeo sulla materia della definizione degli aiuti di Stato, che coinvolge la Banca centrale europea. Ritiene opportuna l'approvazione del documento conclusivo nel corso della corrente settimana, in quanto risulta prioritario che il Parlamento definisca autonomamente la propria posizione sulla materia bancaria, ponendosi come interlocutore credibile del Governo e delle autorità preposte alla vigilanza. Si riserva infine di valutare eventuali modifiche allo schema di documento conclusivo proposto, sulla base di quanto emerso nell'odierno dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (n. 226)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui contenuto è pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale prescritto, lo schema di parere viene messo in votazione, risultando approvato.

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il relatore SUSTA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto). Dà quindi conto delle osservazioni trasmesse dalla 10<sup>a</sup> Commissione, nelle quali è messa particolarmente in rilievo la rilevanza della questione della pubblicazione sulla stampa delle informazioni societarie.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) conviene circa l'importanza della pubblicità a mezzo stampa.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) pone quesiti circa il recepimento della direttiva 2013/50/UE riguardo alla disciplina nei casi di cessazione dell'appartenenza degli emittenti a uno specifico Stato membro d'origine, nonché riguardo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto e ai rischi di maggiore esposizione connessi al ricorso a specifiche forme di finanziamento.

La senatrice GUERRA (*PD*) rileva la coerenza delle scelte del Governo con i criteri di delega approvati dal Parlamento.

Previa verifica della presenza del numero legale lo schema di parere presentato dal relatore è infine messo ai voti, risultando approvato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il proprio schema di parere favorevole, condizionato alla soppressione degli articoli 44 e 45, in coerenza tra l'altro con quanto espresso in sede di audizione presso la Commissione di merito in relazione al mantenimento dei necessari livelli di controllo ai fini del contrasto al riciclaggio, all'evasione e all'elusione fiscale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*), intervenendo in riferimento all'articolo 39 del disegno di legge in esame, sollecita una riflessione riguardo all'opportunità di un'integrazione del testo volta a consentire ai clienti del sistema bancario di disporre di strumenti sintetici ed efficaci per la comparazione non solo dei costi, ma anche dei livelli di rischio.

Sulla questione posta e sull'appropriatezza di tale richiesta in relazione ai contenuti del disegno di legge in titolo si svolge un breve dibattito con la partecipazione dei senatori Anna Cinzia BONFRISCO (*CoR*), FORNARO (*PD*), Maria Cecilia GUERRA (*PD*), Lucrezia RICCHIUTI

(PD) e SCIASCIA (FI-PdL XVII); la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), pur condividendo lo spirito della proposta non ritiene di modificare il parere illustrato.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà atto al senatore Vacciano di aver sottolineato una problematica rilevante, ma condivide altresì l'orientamento della relatrice alla luce dei precedenti interventi.

Lo schema di parere viene infine posto in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale, risulta approvato.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 20,30 non avrà luogo per la concomitante convocazione del Parlamento in seduta comune.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che

lo schema attraverso alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA), mira a dare attuazione alle direttive del Consiglio 2013/42/UE e 2013/43/UE del 22 luglio 2013 riguardanti, rispettivamente, il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (*quick reaction mechanism*) e l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) ad alcune operazioni passive particolarmente soggette al rischio frodi;

per effetto delle novità introdotte, il meccanismo del *reverse charge* è esteso fino al 31 dicembre 2018: alle cessioni di cellulari, alle cessioni di *console* da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) e che rimane escluso per le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari; le cessioni di materiali e prodotti lapidei; le cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale;

per i citati ultimi settori la Commissione europea non ha autorizzato l'applicazione del meccanismo di inversione sostenendone la scarsa efficacia dal punto di vista del contrasto alle frodi in materia di IVA e la onerosità per i contribuenti;

il contrasto delle frodi in materia di IVA costituisce un tassello importante della lotta all'evasione fiscale e presenta margini di maggiore successo se si affianca all'ordinaria azione di verifica e accertamento sui singoli, anche un'attenta opera di revisione normativa in grado di restringere, per settori per periodi limitati, i margini di comportamenti elusivi e evasivi;

esprime parere favorevole,

sollecitando il Governo a definire modalità e procedure di analisi dell'efficacia delle disposizioni introdotte, soprattutto ai fini del contrasto delle frodi: il carattere transitorio del meccanismo, infatti, – in linea del resto con le prescrizioni comunitarie – impone una sua attenta verifica alla luce della facoltà di abbandono o proroga della misura stessa.



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 235**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in titolo, verificato

che le disposizioni da esso recate trovano corrispondenza nei principi e criteri di cui all'articolo 5 della legge n. 114 del 2015;

che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 delega il Governo a prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti;

che restano comunque vigenti nell'ordinamento nazionale due soglie per lo stesso obbligo di comunicazione in relazione alle caratteristiche della società quotata: se si tratta di PMI quotata la soglia è del 5 per cento; diversamente la soglia è del 3 per cento;

considerato, inoltre, che la tematica della comunicazione delle informazioni regolamentate e di quelle privilegiate trova fondamento nella prescrizione comunitaria di livello minimo e che comunque il recepimento delle direttive non può costituire l'occasione per introdurre nell'ordinamento interno prescrizioni e regolazioni di livello superiore e più vincolanti per i soggetti interessati,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la Commissione, pur apprezzando l'incremento della soglia di partecipazione rilevante per l'obbligo di comunicazione, ne ravvisa la perdurante differenza (più bassa) rispetto ad altri ordinamenti per le società quotate e la complicazione indotta, in prospettiva, da una soglia diversa.

Inoltre, la Commissione ritiene che, anche in considerazione della differente disciplina, sia opportuno un supplemento di riflessione sui criteri di individuazione delle società PMI quotate, per le quali a legislazione vigente, valgono sia il criterio del fatturato che quello della capitalizzazione.

Per la soppressione dell'obbligo di pubblicazione su quotidiani di livello nazionale delle informazioni societarie, la Commissione esprime l'avviso che gli interessi contrapposti tra i soggetti emittenti obbligati alla comunicazione attraverso i quotidiani e gli editori dei quotidiani, siano da valutare alla luce del prevalente interesse alla tutela della platea dei risparmiatori, pur non sottovalutando la progressiva riduzione della diffusione dei quotidiani cartacei, peraltro in parte compensata dalla diffusione della loro edizione *on line* e tenuto conto che le notizie societarie facilmente reperibili per un investitore informato e professionale sui siti *web* delle società rimangono di difficile accessibilità per soggetti non ancora in grado di utilizzare le tecnologie informatiche.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo

premessò che

lo strumento legislativo annuale di disciplina di diversificati settori economici ai fini di incrementare o introdurre elementi di concorrenza tra gli operatori economici costituisce un valido e condivisibile approccio per definire una regolamentazione di contesto adeguata a sostenere la ripresa, ma anche a creare condizioni strutturali di efficienza e competitività del tessuto economico nazionale;

il disegno di legge reca disposizioni in materia di costituzione delle società a responsabilità limitata in forma semplificata, prevedendo agli articoli 44 e 45 norme di semplificazione in tema di redazione e conservazione dell'atto costitutivo;

in particolare l'articolo 44, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, al comma 2 affida al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa antiriciclaggio – di cui al titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007: adeguata verifica, registrazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti – riguardo gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle s.r.l. semplificate redatti per scrittura privata;

in particolare l'articolo 45 reca disposizioni per la sottoscrizione digitale di tali atti;

considerato che

l'interesse generale della tutela della concorrenza può essere in contrasto con altri interessi meritevoli di tutela, come il regime dei controlli a vari fini e a vario titolo su determinate attività economiche;

l'obiettivo di semplificare le procedure relative agli atti di costituzione delle società a responsabilità limitate in forma semplificata, pur condivisibili in linea teorica, rischia di avere effetti sul grado e sulla qualità dei controlli sia di natura fiscale che di contrasto del riciclaggio, che la disciplina vigente consente per la forma pubblica dell'atto e per l'individuazione certa del soggetto obbligato a compiere tali controlli;

ritenuto prevalente l'aspetto di controllo e di piena efficacia delle misure di contrasto a comportamenti evasivi o di riciclaggio, con particolare riferimento alla esigenza di controllo sull'identità dei soci, sulla provenienza dei capitali, nonché sulle operazioni di trasferimento delle parte-

cipazioni in s.r.l., e giudicato essenziale attenersi in tale materia alla disciplina comunitaria, con riferimento specifico all'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE sugli obblighi di controllo attraverso la forma di atto pubblico,

esprime parere favorevole a condizione di sopprimere gli articoli 44 e 45.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria****239<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARCUCCI**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia, nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, dottor Onofrio Cutia.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento del seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'audizione del Direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in relazione all'affare assegnato relativo alla recente distribuzione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (n. 612)**

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE introduce il direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dottor Cutaia, e ricorda che la seduta di oggi sarà dedicata alle risposte del dottor Cutaia ai quesiti inviati precedentemente da alcuni seantori.

Il dottor CUTAIA riferisce che rispetto alla proposta di aumentare del numero di progetti finanziabili, pur condividendo tale ipotesi, ritiene necessario un approfondimento da svolgersi presso l'apposito comitato tecnico tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali. Tale lavoro di approfondimento darà esiti per il triennio 2018-2020, tenuto conto che è già avvenuta la presentazione dei progetti da finanziare nel prossimo biennio e che una revisione dei criteri di assegnazione dei fondi determinerebbe un contenzioso difficilmente gestibile.

La linea del Ministero è quella comunque di evitare finanziamenti diffusi, sostenendo al contrario i progetti di maggiore qualità e il processo di aggregazione tra soggetti interessati.

Al momento la quota delle risorse assegnate ad ogni settore è oggetto di un decreto del Direttore generale, dopo aver acquisito i necessari pareri previsti dalla normativa vigente. La Direzione dello spettacolo inoltre ha proceduto a ripartire le risorse tra teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale. Tale passaggio prevede la divisione delle risorse secondo un criterio di compatibilità fra le domande presentate e le disponibilità complessive.

Nel biennio 2016-2017, una differente articolazione del procedimento adottato potrà contribuire a migliorare la gestione del fondo. Fino al 2014 i soggetti di un settore venivano paragonati tra di loro, con l'effetto di mettere in concorrenza grandi soggetti con piccolissime realtà.

Si esclude di risolvere questo problema ricomprendendo soggetti già esclusi dai finanziamenti. Un'azione di programmazione responsabile deve sempre prevedere infatti delle esclusioni per carenza di requisiti.

Segnala altresì che sul sito della Direzione dello spettacolo è stata recentemente aperta una sezione da cui poter accedere alle informazioni riguardanti i progetti finanziati e contenente, oltre che i dati tecnici di ogni progetto, anche un breve *abstract*. Ritiene peraltro che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) non abbia mai sofferto di poca trasparenza: sono sempre state note le regole, è sempre stato noto l'elenco dei soggetti e gli importi dei finanziamenti. La relazione annuale al Parlamento ha sempre evidenziato, con dovizia di particolari, l'intero spettro delle attribuzioni.

Con riguardo alla mancata assegnazione di fondi a favore di importanti soggetti che operano nel campo della musica, si ribadisce come non esistano in questo campo meccanismi compensativi. Informa che il Ministro sta promuovendo importanti iniziative in questo settore, come il bando «Migrarti» volto a favorire politiche di inclusione per mezzo dello spettacolo dal vivo.

Con riferimento ai quesiti relativi alle procedure di richiesta dei fondi, viene precisato che il Ministero porrà attenzione alla qualità dei

progetti, nonché ad una verifica dei consuntivi di spesa e ad un controllo documentale generale su tutta l'attività delle imprese beneficiarie. In particolare si procederà a controlli incrociati che permettano di valutare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Assicura che importanti misure di semplificazione sono già state prese a cominciare dalla eliminazione di gran parte della documentazione cartacea. Si precisa che alcune istanze avanzate di snellimento dell'*iter* burocratico, come l'eliminazione dalla modulistica della voce «elenco del personale», finirebbe per ridurre le possibilità di controllo di merito *ex ante* ed *ex post* da parte del Ministero.

In ogni caso le novità introdotte nei procedimenti amministrativi sono state ormai acquisite dagli operatori di settore e si attende un numero limitato di richieste di chiarimento per il prossimo anno. Le relative risposte saranno pubblicate *on line* al fine di facilitare ulteriormente le imprese interessate. Sarà reso disponibile anche un *software* per soddisfare le questioni di ordine contabile che dovessero incontrare i soggetti interessati.

Sulla composizione delle commissioni di valutazione, ribadisce che cinque componenti costituiscono un numero sufficiente, affinché si possa compiere un esame attento delle proposte che pervengono al Ministero.

Riferisce inoltre riguardo le problematiche del settore dei circhi, sottolineando l'importanza delle ispezioni periodiche. Assicura che sono revocati i contributi del FUS in caso di condanne definitive per maltrattamenti degli animali. Tale provvedimento è adottato appunto solo a seguito di sentenza definitiva e quindi in ritardo rispetto alle denunce sollevate dai mezzi di informazione o dalla pubblica opinione.

Il Ministero intende sostenere i progetti di attività circensi senza animali, proprio al fine di soddisfare istanze sempre più sentite nella società.

Con riguardo al sostegno alla produzione, l'obiettivo del Ministero è quello di agevolare forme di coproduzione fra imprese di differenti dimensioni. Ciò comporta un progressivo riconoscimento delle imprese culturali nella loro attività amministrativa.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il dottor Cutaia, dichiara indi conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.*

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) in sostituzione della relatrice designata, senatrice Di Giorgi – impossibilitata a partecipare ai lavori odierni – dà lettura dello schema di parere favorevole con condizione, pubblicato in allegato.

Interviene la senatrice BLUNDO (*M5S*) per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 250)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) riferisce che l'articolo 1, commi da 40 a 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto che i contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A ad essa allegata, devono essere iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati. Tale norma ha, altresì, stabilito che la dotazione dei capitoli deve essere quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità e che il riparto delle somme deve essere effettuato con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti. Dispone, inoltre, che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Nel corso degli anni, l'approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti ha indotto il legislatore ad accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti di ciascun Ministero.

In particolare, l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha disposto l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 (fra i quali, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i soggetti di cui alla legge n. 549 del 1995), in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di cia-

scun Ministero e ha prescritto che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ha stabilito che la dotazione delle UPB venga quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità.

Si segnala, peraltro, che in seguito all'articolazione del bilancio dello Stato in missioni e programmi, la voce in oggetto è inserita, nel disegno di legge di stabilità attualmente all'esame della Camera dei deputati, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» (missione «Istruzione scolastica»).

Riferisce in merito agli enti ancora beneficiari di contributi ai sensi delle leggi indicate nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001.

Con riferimento alle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, ricorda che il decreto ministeriale n. 1 del 2 gennaio 1997 individua le tipologie di spese per le quali è prevista l'erogazione di contributi e sussidi, indica la procedura per l'erogazione e dispone che la misura della stessa sarà determinata in relazione all'entità delle somme spese e, per le istituzioni scolastiche, del numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa.

In particolare, le istanze devono essere inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio di ogni anno finanziario, con l'elenco delle spese ammesse sostenute dal 1° settembre dell'anno precedente e con un preventivo di quelle che si intende effettuare entro il 31 agosto. Entro il 30 settembre deve essere inoltrata tutta la documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che, per le stesse spese, non sono state erogate somme da parte della regione, della provincia, del comune o di altri enti pubblici e privati.

Per il museo della ceramica di Faenza il contributo è previsto dalla legge 7 febbraio 1968, n. 97; per l'Opera nazionale Montessori il contributo è previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66; per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo il contributo è previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 470.

La legge 2 aprile 1958, n. 332 ha istituito il Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano, attribuendogli la personalità giuridica di diritto pubblico e prevedendo, tra l'altro, all'articolo 3, un contributo dello Stato per le spese di normale funzionamento. Tale contributo è stato quindi incrementato da successivi interventi normativi (in particolare legge n. 354 del 1976; n. 20 del 1980; n. 105 del 1984). L'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 ha operato il riordino dell'ente trasformando l'ente in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al 2016 (Atto Camera 3445 – Tab. 7) si dà conto del fatto che sono annessi – ai sensi dell'articolo 21, comma 18, della



legge 31 dicembre 2009, n. 196 – i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 riferiti alla Fondazione museo internazionale delle ceramiche di Faenza, alla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» e all'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, insieme ai conti consuntivi di altri enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Con riferimento all'Opera nazionale Montessori, secondo quanto esposto nel disegno di legge di bilancio, il conto consuntivo non risulta pervenuto alla data del 9 ottobre 2015.

Lo schema in esame reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2015 sul capitolo 1261, pari ad euro 1.306.160, fra diversi enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Esso sconta una diminuzione dello stanziamento complessivo rispetto alle disponibilità per l'anno 2014, pari a 1.538.000 euro (meno 15,1 per cento).

Si fa presente che per l'anno 2015 non è stato possibile individuare le associazioni professionali per discipline che abbiano effettivamente svolto attività in collaborazione diretta con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Di conseguenza a tali associazioni non è stato assegnato nessun contributo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 242)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione introduttiva da parete del relatore. Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e valutate positivamente le disposizioni di competenza;

premesso che il disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella «Segnalazione» AS1137 – proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014 del luglio 2014. In particolare, il testo iniziale del Governo conteneva misure per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.

Considerato che, in sede di esame di prima lettura, la Camera ha attinto anche ad alcuni degli altri profili affrontati nella «Segnalazione» AS1137 del luglio 2014, con la quale da parte dell’Autorità erano stati sollecitati ulteriori interventi per favorire la concorrenza in diversi settori, che sinteticamente si richiamano: energia con riferimento alle infrastrutture energetiche, alle concessioni di grande derivazione idroelettrica e alla distribuzione del gas naturale; distribuzione dei carburanti; editoria; compenso per la riproduzione privata; rifiuti; servizi pubblici locali; società pubbliche partecipate dagli enti locali; trasporto pubblico locale; trasporto pubblico non di linea; trasporto ferroviario, settore aeroportuale, settore portuale, settore farmaceutico, con riferimento alle procedure di registrazione dei medicinali generici alla scadenza del brevetto del medicinale originatore («*patent linkage*») e al sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; settore della sanità; alle professioni, con riguardo ad alcuni specifici rilievi riguardanti la legge di riforma della professione forense e la disciplina della legge professionale notarile.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della 7<sup>a</sup> Commissione, rilevato che:

– l’articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, che si aggiungono alla disciplina già vigente in materia. A tal fine, inserisce due commi nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

In particolare, il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio – adotta i provvedimenti necessari a eliminare

o impedire fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dalla sussistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica in capo ad un unico soggetto, anche in una sola delle dodici città capozona della medesima distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona). La fattispecie include il caso in cui il soggetto – che può essere anche una agenzia territoriale mono o plurimandataria – detenga indirettamente una posizione dominante nel settore. Il comma, infine, specifica che il riferimento è, in particolare, ai soggetti che operano contestualmente anche in altri settori, specificatamente individuati in produzione; programmazione; esercizio; edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

Il nuovo comma 2-ter stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Tali disposizioni si aggiungono a quanto già previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 citato, che prevedono l'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le operazioni di concentrazione attraverso cui si venga a detenere o controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge n. 287 del 1990, valutando nell'esercizio del proprio potere discrezionale i casi in cui detta operazione sia da vietare. Sull'argomento si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'esito delle risultanze dell'indagine conoscitiva nel settore cinematografico, deliberata in data 25 novembre 1992, aveva evidenziato (Provvedimento n. 2335) che le operazioni di concentrazione che avevano avuto luogo nel settore della distribuzione del prodotto cinematografico erano risultate in larga misura sottratte al controllo preventivo esercitato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del richiamato articolo 16 della legge n. 287 del 1990, e che a tale situazione aveva posto solo parziale rimedio il decreto-legge n. 26 del 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994) (il cui articolo 13 era di contenuto analogo a quanto dispone attualmente l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004). Il predetto provvedimento auspicava, dunque, un riesame della normativa in materia.

Il mercato della distribuzione cinematografica si trova in Italia in una situazione di particolare criticità relativamente alle posizioni dominanti, come è emerso già nel 2007 durante una audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato;

i dati riportati mostravano come circa il 70 per cento del mercato della distribuzione fosse concentrato nelle mani di cinque grandi aziende. Ancora oggi quindi il peso dei maggiori gruppi è largamente maggioritario;

tale condizione di fatto produce un effetto negativo sulle scelte dei consumatori, provocando un calo della distribuzione nelle sale delle pellicole prodotte in modo indipendente, in particolare per firma d'autore e per giovani registi. L'effetto nel Paese è quindi quello di una mancanza di supporto al cinema indipendente;

la norma di cui all'articolo 20 del presente disegno di legge, nel contrastare l'esistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, appare positiva soprattutto nei riguardi del mercato delle produzioni nazionali, poiché incide «*con particolare riferimento*» sui processi di integrazione verticale;

tale previsione, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente a garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica;

– l'articolo 22 reca misure per favorire i pagamenti digitali, introducendo la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012. La norma ha l'obiettivo di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento.

Tutto ciò premesso esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

– provveda la Commissione di merito a integrare l'articolo 20 con un emendamento aggiuntivo, che consenta di contrastare l'attuale situazione di criticità relativamente alle posizioni dominanti nel mercato della distribuzione cinematografica e di garantire una quota dello stesso al cinema indipendente, d'autore e di innovazione al fine di estendere le opportunità anche ai giovani che operano in tale contesto e che si accostano alla regia e alle produzioni.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 15 dicembre 2015

### Plenaria

### 199<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Ritiene pertanto inopportuno che la Commissione inizi l'esame e la votazione degli stessi in assenza di tale parere.

Il PRESIDENTE sottolinea che la Commissione bilancio ha comunque espresso parere sul testo del provvedimento ed è altresì convocata per esprimere anche il parere sugli emendamenti che, ove pervenga in tempo utile, potrà essere ovviamente acquisito dalla Commissione. In ogni caso, essendo l'esame del disegno di legge già calendarizzato in Assemblea, la Commissione ha l'obbligo di concluderne la trattazione.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) conferma che il disegno di legge è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalla giornata

di domani, pur sottolineando che potrebbero esservi variazioni nella programmazione dei lavori in relazione all'andamento dell'*iter* di esame del disegno di legge n. 2145.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) contesta l'impianto complessivo del provvedimento, richiamando l'attenzione del Governo e della Commissione sul fatto che esso presupponga che la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, che scadrà il 6 maggio 2016, continui ad essere affidata alla RAI.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'intervento del senatore Maurizio Rossi attiene a profili di merito, che non dovrebbero essere affrontati in questa sede, ma solo durante l'esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte poi che si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno e sugli emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta n. 196 del 2 dicembre).

Informa quindi che sono stati ritirati gli emendamenti 3.11, 4.9, 5.12 e 5.14.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1880-B/8/1 e G/1880-B/8/2, a condizione che siano riformulati sostituendo nella parte dell'impegno al Governo l'espressione: «il 3 per cento delle risorse» con le parole: «una quota delle risorse».

Il sottosegretario GIACOMELLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accoglie l'invito del relatore e riformula ciascuno dei due ordini del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GIACOMELLI accoglie gli ordini del giorno G/1880-B/8/1 (testo 2) e G/1880-B/8/2 (testo 2) che, pertanto, non verranno messi in votazione.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore RANUCCI (*PD*) formula parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.16 per il quale invita al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime un parere conforme al relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del testo, rilevando che il disegno di legge in esame innova il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici senza però sostituirlo e lasciando aperte tutta una serie di questioni fondamentali sull'assetto del servizio pubblico radiotelevisivo e sul connesso contratto di servizio, per il quale non si chiarisce come lo stesso debba essere rinnovato e quali contenuti dovrebbe avere.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1, sottolineando anch'egli come il provvedimento in esame non affronti la questione della definizione dei contenuti del servizio pubblico radiotelevisivo e del nuovo contratto, che ha invece carattere essenziale e che avrebbe dovuto essere affrontata fin dall'inizio.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) prende la parola in dichiarazione di voto, confermando la propria critica all'impostazione generale del provvedimento, che fa riferimento alla RAI come se la società dovesse continuare ad essere concessionaria del servizio pubblico, mentre alla scadenza della concessione, prevista per il 6 maggio 2016, la stessa potrebbe essere affidata ad un altro soggetto. Inoltre, si dà per scontato che essa possa continuare la sua attività come operatore multimediale, mentre entrambi questi aspetti sono suscettibili di censura in sede europea.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.1 e 1.4.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.13, volto a riferire, in maniera più corretta, il ruolo di gestore del servizio pubblico oggi alla RAI e in futuro ai nuovi affidatari che risulteranno dall'assegnazione della concessione dopo la scadenza del 6 maggio 2016.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla suddetta proposta: pur non contrario in linea di principio all'affidamento del servizio pubblico a soggetti diversi dalla RAI, ritiene infatti che tale assegnazione non possa farsi nell'attuale quadro normativo, che non consente di risolvere adeguatamente le situazioni di conflitto d'interessi dei vari soggetti imprenditoriali italiani.

Con separate votazioni, sono indi respinte le proposte 1.13 e 1.14.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.15, volto a sopprimere il riferimento al ruolo della RAI come gestore del servizio pubblico multimediale, in quanto suscettibile di violazione delle norme europee.

L'emendamento 1.15 è posto ai voti e respinto.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita nuovamente i proponenti a ritirare l'emendamento 1.16, come altri di analogo tenore riguardanti la futura consultazione pubblica sulla missione del servizio pubblico radiotelevisivo, e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando che la consultazione pubblica sulla funzione del servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe chiarire anche la questione delle forme di finanziamento del servizio pubblico, tenendo pure conto del prevedibile extra gettito derivante dalle nuove modalità del pagamento del canone.

Il sottosegretario GIACOMELLI chiarisce che il canone non può che essere riservato al finanziamento dell'attività di servizio pubblico della RAI, in quanto ogni altra destinazione di tali risorse si configurerebbe come un aiuto di Stato, contrario alle norme dell'Unione europea. Per altre finalità di spesa saranno invece reperite ulteriori risorse.

Avendo il senatore CERVellini insistito per la votazione, l'emendamento 1.16 è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il relatore RANUCCI (*PD*) esprime parere contrario su tutte le suddette proposte emendative.

Il sottosegretario GIACOMELLI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2 del testo. Sottolinea infatti che tale norma, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, modifica il sistema di *governance* della RAI istituendo la figura dell'amministratore delegato dotato di ampi poteri, ma ciò contravviene alle pronunce costanti della Corte costituzionale che ha ribadito l'importanza dell'indipendenza dell'azienda, attraverso i poteri di indirizzo conferiti al Consiglio di amministrazione, che è espressione del Parlamento, cui spetta la vigilanza sul pluralismo del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ribadisce quindi il *vulnus* che il Governo ha attuato con il disegno di legge in esame, indebolendo il controllo del Consiglio di amministrazione e quindi del Parlamento e dando invece poteri esorbitanti all'Amministratore delegato, che del Governo è espressione diretta. Sottolinea che ciò è ancora più rilevante ove si tenga conto delle modifiche negli assetti delle Camere derivanti dall'approvazione della riforma elettorale e della riforma costituzionale e critica il silenzio dei mezzi di informazione al riguardo.



Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) interviene in dichiarazione di voto sulla suddetta proposta, condividendo anch'egli la preoccupazione per i poteri eccessivi riconosciuti al nuovo Amministratore delegato. Segnala in particolare i problemi sulla trasparenza della gestione, atteso che una serie di spese per le quali è prevista una contabilità separata saranno invece rimesse all'autonoma discrezionalità dell'Amministratore delegato, contrariamente alle migliori pratiche adottate invece da altre emittenti del servizio pubblico europee come la BBC.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara il voto favorevole alla proposta, sottolineando che il Movimento 5 Stelle aveva chiesto di recidere in maniera netta il legame tra RAI e Parlamento per evitare la lottizzazione e l'ingerenza della politica nella RAI. Per questo avevano presentato una serie di proposte per rafforzare almeno l'indipendenza del Consiglio di amministrazione e forme di controllo rispetto ai poteri del nuovo Amministratore delegato, che non sono state però accolte.

Prende la parola in dichiarazione di voto anche il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) che si unisce alle critiche sul modello di *governance* adottato dal Governo, che acquista di fatto il controllo totale del servizio pubblico, secondo uno schema che non ha eguali in Europa se non in pochi Paesi. Chiede quindi di aprire un confronto con le istanze della società civile per definire la nuova funzione del servizio pubblico.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il presidente MATTEOLI segnala che è nel frattempo pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. In relazione alla proposta 2.16, informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione con l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria «nell'ambito delle risorse disponibili».

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.16.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.17, volto a prevedere la maggioranza qualificata dei due terzi per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione da parte della Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio radiotelevisivo.

L'emendamento 2.17 è posto in votazione e respinto.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) interviene sull'emendamento 2.18, che ripristina il termine di trenta giorni per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione.

L'emendamento 2.18, posto ai voti, risulta respinto.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto del senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 2.19 è posto ai voti e respinto.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sulle proposte 2.20 e 2.21 (identica alla 2.22), segnalando l'esigenza di ridurre l'eccesso di poteri conferiti all'Amministratore delegato in particolare per quanto riguarda le nomine e le assunzioni di direttori e dirigenti della Rai, specie nel settore dell'informazione.

Dopo un intervento del senatore AIROLA (*M5S*), che svolge considerazioni analoghe a quelle del senatore Gasparri, con separate votazioni sono quindi respinte le proposte 2.20, 2.21 (identica alla 2.22) e 2.23.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) prende la parola in dichiarazione di voto sulla proposta 2.24, volta a ripristinare il controllo del Consiglio di amministrazione sui contratti di maggiore rilevanza economica gestiti dall'Amministratore delegato.

Le proposte 2.24 e 2.26, poste separatamente in votazione, sono infine respinte.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) prende la parola in dichiarazione di voto sulla proposta 2.27 (identica alla 2.28), che intende abbassare da 200.000 a 100.000 euro la soglia a partire dalla quale scatta l'obbligo di pubblicazione dei compensi percepiti dai dirigenti e dai collaboratori della RAI, ai fini di una maggiore trasparenza.

Poste congiuntamente ai voti, le identiche proposte 2.27 e 2.28 sono infine respinte.

In relazione all'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il PRESIDENTE segnala l'esigenza di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B

### G/1880-B/8/1 (testo 2)

BIGNAMI, ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

con la legge 28 agosto 1997, n. 285 è stato istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, suddiviso tra le Regioni (70 per cento) e le 15 Città riservatarie (30 per cento);

successivamente, la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) ha disposto, all'articolo 1, comma 1258, che la dotazione del Fondo fosse limitata alle risorse destinate ai comuni riservatari, e che tale ammontare venisse determinato annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria;

oggi le 15 Città riservatarie Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia, rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza;

considerato che:

il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 del 1997 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza; il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è finalizzato, infatti, alla realizzazione di interventi per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e adolescenza;

in particolare l'articolo 3 della legge 285 del 1997 dispone che sono finanziati i progetti destinati a:

a) la realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondata-

tali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico, ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione;

la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) destina 39,6 milioni di euro al Fondo, prevedendo quasi identici stanziamenti per il biennio 2014-2015;

considerato altresì che:

sarebbe opportuno individuare nuove fonti di finanziamento per il succitato Fondo così da permettere l'attuazione delle finalità individuate dalla legge 28 agosto 1997, n. 285;

una ulteriore fonte di finanziamento potrebbe essere individuata in una parte degli utili derivanti dagli *spot* in cui sono presenti minori di anni diciotto, trasmessi dalla Rai Radio televisione italiana;

preso atto che:

la normativa italiana in vigore non esclude la presenza dei minori negli *spot* televisivi; un divieto in tal senso venne posto dalla legge Gasparri nel 2004 (legge 3 maggio 2004, n. 112), che vietava indiscriminatamente l'impiego di minori di anni quattordici nei messaggi pubblicitari radiotelevisivi e negli *spot*, ma la norma venne abrogata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 37;

l'esposizione di minori di 14 anni in *spot* televisivi e pubblicità è specificatamente disciplinata e sottoposta a controlli da parte del Comitato Media e Minori. In particolare, chi impiega i bambini della pubblicità è soggetto all'obbligo di rispettarne la dignità personale, l'immagine e la *privacy*, tutelandone l'integrità psicofisica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure tese a far sì che le aziende che acquistano spazi pubblicitari presso la Concessionaria pubblicitaria della Rai Radio Televisione italiana per la trasmissione di *spot* nei quali vengano impiegati soggetti minori di anni diciotto, destinino una quota delle risorse investite al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza.

---

**G/1880-B/8/2 (testo 2)**

BIGNAMI, ORELLANA

Il Senato,

premessò che:

le opere d'arte ed i monumenti italiani sono sempre più frequentemente utilizzati negli *spot* commerciali;

considerato che:

affinché lo Stato trovi beneficio dall'utilizzo ai fini commerciali dei beni culturali e artistici del nostro Paese, sarebbe auspicabile che parte degli utili che la Rai ricava dalla trasmissione degli *spot* commerciali vengano destinati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale;

il Fondo è stato istituito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020; secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10 della «legge di stabilità 2015»: «Le risorse del Fondo ( ... ) sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni è delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario;

tenuto conto che:

in Italia ci sono molti progetti dalla *Domus Aurea* a Pompei che necessitano di finanziamenti urgenti e consistenti;

sarebbe auspicabile provvedere all'incremento delle risorse del Fondo tutela patrimonio culturale al fine di risolvere le tante esigenze di restauro e manutenzione del patrimonio artistico-culturale diffuso sulla Penisola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure tese a far sì che le aziende che acquistano spazi pubblicitari presso la Concessionaria pubblicitaria della Rai Radio Televisione italiana per la trasmissione di *spot* nei quali vengano utilizzati beni artistici e culturali italiani riconosciuti patrimonio culturale, destinino una quota delle risorse investite al Fondo tutela patrimonio culturale.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria****154<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
PIGNEDOLI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-02002, a firma del senatore Panizza ed altri, sull'attuazione in Italia della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020.

Premette che la riforma della politica agricola comune non è quella che l'Italia avrebbe voluto e proprio per questo il Governo ha più volte sollecitato la Commissione europea a una revisione che ne semplifichi gli aspetti essenziali, andando incontro alle esigenze delle imprese. La nuova PAC ha peraltro attribuito agli Stati membri un ventaglio di scelte, in modo che possano essere tenute in considerazione le diverse agricolture che caratterizzano i territori dell'Unione. Nella fase di attuazione nazionale, il Governo ha mantenuto un dialogo aperto con tutti i soggetti coinvolti, in primo luogo Regioni e Province autonome, con lo scopo di tutelare al meglio gli interessi degli agricoltori italiani.

Al riguardo, evidenzia che l'*iter* diretto a completare il quadro delle disposizioni di applicazione della nuova PAC è stato lungo e ha visto un confronto fattivo, non privo di complessità, anche in ragione del fatto che si è sempre cercato il massimo consenso possibile attorno alle scelte che via via si andavano effettuando. Tali decisioni sono confluite nel docu-

mento denominato: «La nuova PAC: le scelte nazionali – regolamento (UE) n. 1307 del 2013».

Nonostante il complesso lavoro di mediazione svolto e l'accordo politico individuato con gli assessori, segnala che su due decisioni cruciali per l'attuazione la Conferenza Stato-Regioni non è riuscita a trovare un'intesa. Si è dovuti quindi ricorrere all'approvazione degli schemi di decreto in Consiglio dei ministri per poter rispettare la tempistica dettata dalle norme europee.

Ciò nonostante, sempre nell'ottica della massima condivisione delle scelte di politica agricola, per l'emanazione del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 – volto a completare il quadro normativo nazionale di riferimento – è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Successivamente, aderendo a specifiche sollecitazioni provenienti da organismi pagatori e dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), è stato inoltre predisposto il decreto ministeriale 20 marzo 2015 allo scopo di chiarire taluni aspetti già disciplinati a livello europeo o nazionale.

Evidenzia, inoltre, che a seguito di talune difficoltà applicative palesate a livello europeo, dove la Commissione europea non aveva ancora adottato le versioni definitive delle linee guida di orientamento, l'Italia ha promosso nelle sedi competenti una incisiva richiesta di semplificazione delle procedure, nonché di posticipare il termine ultimo di presentazione della domanda unica.

Tale azione ha trovato significativo riscontro nella pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 747 dell'11 maggio 2015, che ha consentito di posticipare il termine per la presentazione della domanda unica al 15 giugno 2015.

Con decreto ministeriale 12 maggio 2015, accogliendo le osservazioni degli enti interessati, il Governo ha recepito le menzionate innovazioni disponendo la posticipazione della scadenza per la presentazione delle domande al 15 giugno 2015. Parallelamente, a livello di Comitati di gestione e gruppi di lavoro, si è continuato a lavorare per ottenere ogni semplificazione possibile su taluni aspetti procedurali relativi a *greening* e domanda unica.

Segnala che grazie all'impegno profuso per gestire la delicata fase di attuazione della nuova PAC, si sono valorizzate le esigenze degli agricoltori, con il contributo di AGEA e degli organismi pagatori regionali e dei centri di assistenza agricoli. Inoltre, è in valutazione l'istituzione di un tavolo permanente per risolvere le problematiche congiunte al fine di stabilizzare l'intero sistema degli aiuti PAC per i prossimi anni.

Con riguardo al numero delle domande PAC raccolte dall'AGEA alla data del 15 giugno 2015, precisa che corrisponde a quello stimato, pari a circa 700.000, tenuto conto della nuova regolamentazione sulla PAC 2015-2020.

Precisa inoltre che AGEA gestisce i fascicoli aziendali dei produttori residenti nei territori delle Regioni nelle quali non sono stati riconosciuti propri organismi pagatori. Il numero dei fascicoli attivi, presenti nel Si-

stema Informativo Agricolo Nazionale, gestiti dall'AGEA è pari a circa 800.000.

Fa presente che le circolari di AGEA Coordinamento, emanate allo scopo di realizzare una disciplina armonizzata a livello nazionale delle modalità operative di gestione della nuova normativa europea della PAC 2015-2020, sono state emanate in linea con la pertinente disciplina nazionale e condivise preliminarmente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Proprio tale gestione semplificata è stata riconosciuta come buona pratica a livello europeo dal commissario all'agricoltura Phil Hogan in occasione di un recente Consiglio dei ministri dell'Unione europea, con la proposta di estendere il modello italiano ad altri Paesi, a dimostrazione dell'efficacia delle scelte nazionali.

Sul fronte dell'assegnazione dei titoli, poi, precisa che AGEA ha pubblicato lo scorso 3 giugno la circolare attuativa per l'esecuzione del calcolo dei titoli e, in linea con la programmazione definita, ha raccolto tutte le informazioni necessarie relative alle domande 2015 ed al pagamento 2014 e proceduto all'assegnazione provvisoria dei titoli stessi.

Sottolinea infine che tali procedure si collocano nel primo anno di avvio della nuova PAC – in cui si calcolano i diritti all'aiuto di cui l'agricoltore beneficerà per l'intero periodo di programmazione – per cui non è possibile effettuare alcun tipo di comparazione con gli anni precedenti.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Le informazioni fornite evidenziano tuttavia una tempistica più lunga rispetto agli altri Paesi europei nell'adozione del quadro normativo di riferimento. Auspica che il Dicastero dell'agricoltura si avvalga di tutte le modalità più idonee per un utilizzo integrale e tempestivo delle risorse provenienti dalla nuova PAC. A tal fine, la semplificazione delle procedure anche con riferimento al coordinamento tra Regioni risulta a suo avviso indispensabile.

Il vice ministro OLIVERO risponde poi all'interrogazione n. 3-02138, a firma del senatore Vaccari, sui criteri di remunerazione dei servizi resi dalle società di corse.

Premette che le questioni attinenti i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di corse sono state oggetto della massima attenzione sin dal momento del subentro del Ministero nelle incombenze già di competenza dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI).

Oltre ad interpellare il Consiglio di Stato in ordine alla corretta qualificazione del rapporto con dette società e nelle more della definizione della nuova convenzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha intrapreso una serie di iniziative per raggiungere rapporti economici condivisi, tenendo presenti le connesse problematiche sull'ap-



plicazione del cosiddetto «Modello Deloitte», in regime di proroga dal 2009.

Chiarisce che il riferimento è, in particolare, alla proposta di definizione, in via transattiva, delle questioni attinenti ai corrispettivi contrattuali per gli anni 2012 e 2013 (basata sulla conferma dei corrispettivi riconosciuti in quegli anni in base al «Modello Deloitte»), nonché a quella di aggiornamento delle schede tecniche degli ippodromi (sempre in base al medesimo Modello) per la determinazione del contributo per il 2014, poi confermato per il periodo gennaio-luglio 2015.

Entrambe le proposte sono state accettate dalla quasi totalità delle società di corse, ivi compresa la Società Modenese Corse Cavalli cui fa riferimento l'interrogante.

Per il periodo agosto-dicembre 2015, sulla scorta dell'aggiornamento delle schede tecniche degli ippodromi, sono stati poi confermati i corrispettivi determinati per l'anno 2014. Tale decisione, ad eccezione della predetta Società Modenese, è stata condivisa dalla generalità delle società di corse.

Si è trattato, in ogni caso, di decisioni transitorie, destinate ad essere superate dalla nuova convenzione per la cui definizione è già in corso il confronto con le società interessate.

Gli interventi di parziale modifica si sono rivelati impraticabili per la ferma opposizione delle associazioni rappresentative delle società di corse, che hanno richiesto un intervento in sede di definizione della nuova convenzione.

A tal riguardo precisa che nel corso della relativa istruttoria, avviata nel marzo scorso, il Ministero ha proceduto ad una compiuta rivisitazione dell'impianto del sistema di remunerazione delle società di corse. L'obiettivo è definire un modello complessivo di regolamentazione dei rapporti tra le parti, basato sulla valutazione degli ippodromi secondo criteri di qualità, da utilizzare anche ai fini della predisposizione del calendario delle corse, nonché del nuovo sistema di remunerazione delle società.

Una bozza di classificazione degli ippodromi, basata sulla valutazione di elementi ritenuti caratterizzanti le diverse specificità degli ippodromi stessi, è stata trasmessa lo scorso novembre alle associazioni rappresentative delle menzionate società.

Evidenzia infine che il provvedimento di definizione del ruolo degli ippodromi e dei criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse, che a breve sarà adottato, rappresenta il presupposto per definire la disciplina di dettaglio dell'intero sistema di finanziamento delle stesse.

Il senatore VACCARI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto positivamente delle informazioni fornite, le quali evidenziano peraltro una situazione normativa ancora da definire per quanto riguarda il prossimo anno. Auspica quindi che per il 2016 le remunerazioni per gli ippodromi e le società di corse vengano ero-

gate secondo criteri che tengano conto delle caratteristiche strutturali e dei risultati conseguiti, nonché della qualità dei servizi resi.

La presidente PIGNEDOLI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Oliverio ed altri; Dorina Bianchi

(Esame e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo specificando che esso è stato approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 18 novembre 2015, in sede legislativa, mediante l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lupo ed altri (1373), Zaccagnini e Franco Bordo (1797), Oliverio ed altri (1859) e Dorina Bianchi (2987).

In tale testo unificato, specifica che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa sono considerate necessarie per un ulteriore incremento dell'importanza e della vitalità del settore primario; la canapa, infatti, è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione.

Fa presente che la nuova normativa – che si applica alle coltivazioni delle «varietà ammesse» iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti – riguarda una molteplicità di settori e impieghi: essi sono relativi alla coltivazione e alla trasformazione, alla incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, allo sviluppo di filiere territoriali che valorizzino la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e, infine, quelli relativi alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Da ultimo, la nuova normativa riguarda gli obblighi posti a carico del coltivatore, i controlli e le sanzioni. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

Propone, infine, lo svolgimento di audizioni per disporre di un quadro conoscitivo più approfondito.

La Commissione conviene pertanto di procedere allo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri in relazione all'Atto del Governo n. 248 (commercializzazione olio di oliva), svolta lo scorso 10 dicembre, è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 211**

*Presidenza della Vice Presidente  
PIGNEDOLI*

*Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria****195<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizione)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, volto ad attuare la direttiva 2013/50/UE, denominata «direttiva Trasparenza». Dopo aver ricordato i principi e criteri direttivi della delega, riferisce nel dettaglio sulle disposizioni recate dai tre articoli di cui si compone il provvedimento e ricorda che il termine previsto per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 25 novembre scorso.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni del provvedimento che incidono sugli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani nazionali, da parte degli emittenti del mercato regolamentato: si tratta dei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 1.

La prima di tali disposizioni modifica l'articolo 113-*ter* del Testo unico della finanza (TUF) in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate, escludendo dal novero di queste informazioni le relazioni su governo societario e remunerazione degli amministratori e stabilendo che le informazioni regolamentate non debbano essere oggetto anche di

pubblicazione su giornali quotidiani nazionali. Al riguardo, la relazione al provvedimento precisa che la pubblicazione sui quotidiani non risulta essere un adempimento che deriva da obblighi previsti da atti dell'Unione europea in quanto le informazioni, oltre che trasmesse al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR), cui hanno accesso le agenzie di stampa, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob, che ne garantisce la memoria storica, risultano di pronta reperibilità per il pubblico dei risparmiatori mediante accesso al sito *Internet* dell'emittente, ove le stesse devono essere pubblicate.

Il successivo comma 7 sopprime la disposizione del TUF che impone agli emittenti quotati la pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni privilegiate (articolo 181 del TUF) che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate, restando inalterati gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 9 dell'articolo 1, infine, sopprime l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa – sempre su giornali quotidiani nazionali – dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Si stabilisce, quindi, che l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con apposito regolamento.

Segnala che, in merito alle disposizioni ora richiamate, la relazione del Governo al provvedimento in esame dà conto degli esiti della consultazione pubblica sull'attuazione della direttiva 2013/50/UE, riferendo come queste misure abbiano riscosso apprezzamento.

In merito alle norme in questione egli ritiene vadano fatte tre osservazioni: in primo luogo rileva come la pubblicazione delle notizie ora ricordata, tramite avviso pubblicitario obbligatorio sui quotidiani nazionali, faciliti l'accesso alle informazioni medesime da parte del pubblico indistinto e dei *mass media* generalisti e specializzati; i quotidiani nazionali costituiscono tuttora la principale fonte di notizie, analisi e commenti specialmente in materia economica e finanziaria, fonte alla quale attingono sia l'audiovisivo sia il *web*; la citata pubblicazione obbligatoria funziona come *alert* indispensabile non solo per approfondire poi l'informazione sul sito *Internet* dell'emittente in regime di concorrenza tra i *mass media* nuovi e tradizionali, ma anche per facilitare il controllo dell'operato dei *mass media* medesimi da parte del pubblico; diversamente, al di là delle intenzioni, si finisce per favorire la sperimentata tendenza dei soggetti emittenti titoli all'opacità e alla manipolazione delle informazioni variamente sensibili gestendone la pubblicazione sui propri siti e nel rapporto diretto con le agenzie di informazione, le quali non possono ergersi a filtro unico e preventivo rispetto agli altri *mass media* e al pubblico indistinto che, fra l'altro, quasi mai dispone dei mezzi per sottoscrivere l'abbonamento alle agenzie.

Il PRESIDENTE relatore osserva poi come i soggetti consultati che possono avere espresso soddisfazione per l'abolizione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani siano gli emittenti dei titoli, non certo gli operatori dell'informazione, tradizionali e nuovi; il risparmio che la norma in oggetto procurerebbe agli emittenti non è tale da compensare i rischi di una informazione più debole di quanto già oggi non sia per il buon funzionamento del mercato finanziario; il mercato finanziario, giova ricordarlo anche sull'onda delle recenti cronache finanziarie, è formato non solo dai venditori di titoli e dalle loro associazioni ma anche dai compratori di titoli, dai legislatori, dai regolatori e dagli organi di informazione, meglio se indipendenti dai protagonisti dei negozi. Sottolinea infine che, in ogni caso, va considerato il significativo ritardo dell'Italia nell'accesso e nell'utilizzo di *internet* sia per i limiti della rete di telecomunicazioni sia per l'ancora basso livello di alfabetizzazione telematica della popolazione; ricorda, in proposito, che l'Italia si classifica al 25° posto sui 28 Paesi dell'Unione europea (seguita solo da Grecia, Bulgaria e Romania) nel *Digital economy and society index*; non sussiste, dunque, la piena fungibilità tra la pubblicazione su giornali quotidiani nazionali e la reperibilità da parte della generalità dei risparmiatori delle informazioni sull'attività delle società quotate mediante accesso al sito *Internet* dell'emittente.

Ritiene pertanto che vi siano le condizioni per consentire, nel recepimento di questa direttiva, per questo singolo aspetto, il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria, come previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 12 dicembre 2011, n. 183.

Infine, sottolinea un altro profilo: quello del rispetto dei principi e criteri direttivi di delega. La pubblicazione su *internet* delle informazioni richiamate, infatti, non assicura – per quanto detto – «un adeguato regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e la più ampia tutela della stabilità finanziaria e assicurando i più adeguati obblighi di informazione e correttezza», come invece espressamente richiesto dai principi e criteri direttivi della legge delega, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Conclude proponendo alla Commissione di esprimersi in senso non ostativo, a condizione che siano espunte dal provvedimento in titolo le disposizioni che fanno venir meno i richiamati obblighi di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, da parte della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) e previa verifica del numero legale, la proposta del Presidente relatore, pubblicata in allegato al resoconto, è posta ai voti e risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (n. 237)**  
(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il presidente MUCCHETTI informa che la senatrice Fabbri, relatrice, ha proposto di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 201)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto e si dichiara disponibile a valutare le eventuali richieste di modifica o integrazione che dovessero emergere dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) interviene sull'ordine dei lavori segnalando l'esigenza di disporre di un tempo più congruo per la presentazione degli emendamenti, anche alla luce delle numerose audizioni svolte; la proroga del termine, già fissato alle ore 12 di venerdì 18 dicembre, favorirebbe la necessaria ponderazione e la conseguente selezione delle proposte di modifica ed eviterebbe il rischio di incentivare l'indiscriminata presentazione di un numero assai elevato di emendamenti. Con-

clude proponendo che il termine sia prorogato alle ore 12 di lunedì 11 gennaio.

I senatori GIROTTO (*M5S*) e CONSIGLIO (*LN-Aut*), a nome dei rispettivi Gruppi, e le senatrici VALDINOSI (*PD*) e FISSORE (*PD*) si associano alle considerazioni della senatrice Pelino; i relatori TOMASELLI (*PD*) e Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) prendono atto dell'orientamento emerso dal dibattito.

Il presidente MUCCHETTI ricorda come, nel fissare il termine al 18 dicembre, la Commissione abbia inteso assumere l'impegno a garantire al disegno di legge un esame sollecito; all'approssimarsi della scadenza, tuttavia, emerge – come testimoniato dagli interventi che lo hanno preceduto – l'esigenza di favorire una ponderata selezione delle proposte di modifica da presentare. Il differimento del termine già fissato, a suo giudizio, potrà pertanto agevolare un esame più spedito nelle fasi successive.

Conclude ricordando che la senatrice Pelino ha proposto di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo alle ore 12 di lunedì 11 gennaio.

La Commissione concorda con tale proposta.

Avendo il presidente MUCCHETTI sollecitato una riflessione sull'articolazione della discussione generale, ha quindi la parola il senatore PETROCELLI (*M5S*), il quale prefigura la possibilità di una discussione generale non necessariamente ampia, ritenendo che interventi di merito possano utilmente svolgersi anche nella fase di illustrazione degli emendamenti, purché vi sia una certa flessibilità.

Segue un dibattito in cui prendono la parola i senatori TOMASELLI (*PD*), Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*); il presidente MUCCHETTI, in conclusione, ritiene che alla discussione generale potranno essere dedicate alcune sedute alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, da un lato consentendo alle Commissioni consultate di formulare i loro pareri sugli emendamenti che nel frattempo saranno stati presentati, dall'altro consentendo ai relatori di acquisire gli orientamenti dei Gruppi parlamentari sulle proposte all'esame, nell'intesa che anche nella fase di illustrazione degli emendamenti potranno svolgersi interventi di merito. Si avrà così l'occasione per selezionare le proposte considerate più importanti da parte dei Gruppi e per orientare al meglio i lavori della Commissione, nell'auspicio di poter migliorare il testo approvato dalla Camera attraverso un lavoro serio, ponderato e comunque tempestivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*



## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 235

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE,

premessi che

lo schema di decreto legislativo prevede modificazioni del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalle quali consegue l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione, da parte degli emittenti del mercato regolamentato, su giornali quotidiani nazionali, delle informazioni regolamentate e privilegiate e dell'avviso di convocazione dell'assemblea;

considerata la cruciale utilità, per i risparmiatori e per i mezzi di comunicazione generalisti e specialisti, di avere le notizie più dirette e tempestive sulle operazioni dei soggetti emittenti titoli;

considerato il ruolo di fonte primaria di informazioni, analisi e commenti dei quotidiani nazionali sia per il pubblico indistinto sia per l'audiovisivo e la rete;

considerato che l'avviso pubblicitario obbligatorio delle operazioni e delle notizie sensibili dei soggetti contrasta la tendenza all'opacità dei soggetti emittenti medesimi e le eventuali lacune dei mezzi di informazione che avrebbero, fra l'altro, la conseguenza di indebolire la concorrenza tra gli emittenti e tra gli stessi mezzi di informazione;

considerato, infine, il perdurante il ritardo dell'Italia in termini di accesso e utilizzo di *internet* e la conseguente non piena fungibilità tra la pubblicazione su giornali quotidiani e la reperibilità da parte della generalità dei risparmiatori delle informazioni sull'attività delle società quotate mediante accesso al sito *internet* dell'emittente;

considerato che, quindi, vi siano le condizioni per consentire, nel recepimento della direttiva in questione, per questo singolo aspetto, il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria, come previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 12 dicembre 2011, n. 183;

ritenuta inoltre la pubblicazione su *internet* delle informazioni richiamate insufficiente ad assicurare «un adeguato regime di trasparenza

in materia di informazione sugli emittenti garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e la più ampia tutela della stabilità finanziaria e assicurando i più adeguati obblighi di informazione e correttezza», come invece espressamente richiesto dai principi e criteri direttivi della legge delega, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della legge 9 luglio 2015, n. 114;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che, all'articolo 1, nella lettera *b*) del comma 6, siano soppresse le parole da: «: »ferma restando» a «sono soppresse e le parole: », e che siano soppressi i commi 7 e 9.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» (Atto n. 201);

rilevato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo, in raccordo con l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), a prevedere che, in caso di conguaglio a seguito di cambiamento del fornitore di energia, il termine di adempimento sia definito e comunque non superiore al termine di sei settimane, prevedendo altresì che, trascorso detto termine, non possano essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente a ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;

per quanto riguarda le fatture di conguaglio in costanza di fornitore, si invita il Governo, in raccordo con l'AEEGSI, a prevedere che il periodo di consumo oggetto di tali conguagli non possa superare i due anni, fatto salvo il diritto del cliente stesso a ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso;

per i casi di ritardo imputabili alla responsabilità del distributore, si invita il Governo a escludere quella del venditore, individuando, in raccordo con l'AEEGSI, le modalità per la corretta attribuzione delle partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata;

si invita inoltre il Governo a prevedere che sia individuata, in raccordo con AEEGSI, l'entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente, fermo restando che nei casi di errore imputabile al distributore, il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso di queste ultime;

in merito all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, si invita il Governo a valutare la possibilità di estendere gli interventi di ef-

efficientamento energetico anche agli immobili della pubblica amministrazione locale;

all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello sviluppo economico e che tali dati riportino anche la composizione del parco clienti con suddivisione per zona territoriale, tipologia di tensione e potenza per ciascun mercato di fornitura;

all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica specificando inoltre in maniera più accurata le caratteristiche di qualifica o accreditamento richieste ai soggetti fornitori di servizi energetici indicati;

in tema di contabilizzazione del calore, valuti il Governo l'opportunità di precisare le definizioni di «contattore di fornitura» (articolo 2, comma 1, lettera i) e articolo 9, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014) e di «contatore individuale» (articolo 16, comma 6 del medesimo decreto legislativo), anche alla luce del parere espresso sull'atto in esame dalla Conferenza Unificata, chiarendo in particolare i riferimenti specifici;

sempre in tema di contabilizzazione del calore, si invita il Governo a chiarire quali siano i soggetti obbligati all'installazione dei contatori individuali e dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali e a fissare le conseguenti sanzioni per la mancata installazione, al fine di evitare possibili limitazioni all'accesso al mercato e di garantire una riduzione dei consumi e degli sprechi di energia, una maggiore efficienza energetica e reali benefici economici per i consumatori finali;

con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 102 del 2014, si segnala al Governo l'opportunità di definire il contatore di fornitura come apparecchiatura di misura dell'energia consegnata al singolo cliente;

con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, si segnala al Governo l'esigenza di recepire pienamente la corrispondente disposizione della direttiva 2012/27/UE, prevedendo la possibilità di affidare a soggetti terzi, oltre che all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la definizione dei costi di riferimento per il servizio di ripartizione dei costi relativi ai consumi individuali; garantendo in ogni caso, al fine di evitare pregiudizi alle attività economiche degli operatori del settore che svolgono il servizio di ripartizione, che i costi siano economicamente sostenibili, tenendo anche conto dei servizi aggiuntivi che possono essere offerti;

con riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014, in materia di servizi energetici e altre misure per promuovere l'efficienza energetica, si segnala al Governo l'opportunità di prevedere indicazioni precise sulle modalità volte ad assicurare l'applicabilità dei contratti di rendimento energetico nell'ambito della normativa del Codice degli appalti;

con riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014, al comma 3, lettera *a*), si invita il Governo a valutare l'opportunità di chiarire che il dato di misura effettiva attiene sia all'impresa consumatrice finale che all'utente domestico, sostituendo la parola: «consumatori», con le seguenti: «clienti finali»;

con riferimento all'articolo 9, comma 5, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio», nonché, con riferimento alla successiva lettera *c*), di sostituire l'inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alle norme UNI EN 834, al fine di garantire maggior chiarezza e univocità;

al medesimo all'articolo 9, comma 5, lettera *d*), dello schema di decreto legislativo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti», con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli *standard* europei di regolamentazione di cui all'appendice B», definendo il contenuto della richiamata appendice, stabilendo che per la corretta suddivisione delle spese nei condomini di cui all'articolo 9 comma 5 lettera *d*) i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; che in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l'esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; che il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell'assemblea, sulla base di una relazione tecnica giustificativa; che in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come «calore rilevato»; che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate;

al fine di favorire l'efficienza energetica dei comparti industriali soggetti al sistema ETS, si invita il Governo a valutare la possibilità di prevedere, come già avvenuto in altri Paesi, l'adozione di un sistema di compensazione dei costi indiretti derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, in linea con quanto suggerito nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 13 gennaio 2015, che leghi la compensazione dei suddetti costi al conseguimento di ben definiti *standard* di efficienza energetica (certificazione ISO 50001); a tal fine, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera *i*), la seguente lettera: «*i-bis*) compensare i costi, così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001».

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria**

**202<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente SACCONI comunica che sono state trasmesse documentazioni relative ai disegni di legge nn. 550 e connessi (Regolamentazione sciopero trasporti pubblici), che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice D'ADDA (*PD*) illustra una bozza di parere, di segno favorevole con osservazione (testo allegato al resoconto).

Il presidente SACCONI osserva che la non riconducibilità delle farmacie a comuni imprese commerciali si radica nella loro funzione di cen-

tri di servizio convenzionati con il sistema sanitario pubblico. In questo senso, analogamente a quanto previsto per le società tra avvocati, ritiene opportuna la previsione della presenza maggioritaria nelle società di capitale di farmacisti abilitati ed iscritti all'Albo.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita una presa di posizione della Commissione con riferimento all'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, riguardante la gestione delle piccole aziende, a conduzione familiare, o dislocate in zone periferiche, che non possono soggiacere alla stessa disciplina della grande distribuzione.

La senatrice MANASSERO (*PD*) osserva che sul punto la Commissione si è già pronunciata nel parere reso il 28 luglio sul disegno di legge n. 1629, attualmente all'esame della Commissione industria del Senato.

Concorda il presidente SACCONI, sottolineando altresì che la competenza della Commissione lavoro consentirebbe comunque unicamente un richiamo alla problematica relativa alla tutela del lavoro domenicale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che è approvata.

Al fine di consentire ai senatori della Commissione che siano anche componenti della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro di prendere parte ai lavori della medesima, il presidente SACCONI sospende quindi brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 15,30.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del professor Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (n. 59)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente SACCONI indice quindi la votazione.

Partecipano al voto i senatori ANGIONI (*PD*), AURICCHIO (*AL-A*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BERTACCO (*FI-PdL XVII*), D'ADDA (*PD*), DIVINA (*LN-Aut*), FAVERO (*PD*), ICHINO (*PD*), LEPRI (*PD*), MANASSERO (*PD*), PAGANO (*AP (NCD-UDC)*), PAGLINI (*M5S*), PARENTE (*PD*), PEZZOPANE (*PD*), PUGLIA (*M5S*),

SACCONI (AP (NCD-UDC)), SERAFINI (FI-PdL XVII) e SPILABOTTE (PD).

La proposta di parere favorevole risulta approvata, con 13 voti favorevoli, 3 astensioni e 2 schede bianche.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 E GIOVEDÌ 17*

Il Presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 14,30 e per giovedì 17 dicembre alle ore 8,30 non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,  
esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che si tratta del primo provvedimento annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 quale strumento periodico di rimozione degli ostacoli presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi;

valutata positivamente l'eliminazione della portabilità dei fondi pensione, avvenuta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ne evita l'assimilazione ai prodotti finanziari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, facendo osservare alla Commissione di merito che l'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle socio-assistenziali si deve realizzare anche attraverso la rete dedicata delle farmacie, in quanto centri di servizio convenzionati con il sistema sanitario pubblico, come tali non riconducibili a comuni imprese commerciali, per cui si dovrebbe prevedere la presenza maggioritaria nella compagine sociale delle società di capitale di farmacisti abilitati ed iscritti all'Albo, come già previsto per le società degli avvocati.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria**

**302<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (n. 239)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) illustra la propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel manifestare apprezzamento per il testo redatto dalla Relatrice, suggerisce di fare riferimento, nell'ambito del primo rilievo, non solo alla valorizzazione, ma anche al riconoscimento della professionalità ostetrica.

La RELATRICE dichiara di accogliere il suggerimento del senatore Romano e riformula conseguentemente la proposta di osservazioni.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione il testo riformulato della proposta di osservazioni della Relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (n. 236)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

La PRESIDENTE, dopo aver fatto rilevare che il provvedimento in titolo è stato assegnato con riserva di acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), ricordata la *ratio* della direttiva oggetto di recepimento, osserva che l'articolo 2 del provvedimento in esame – là dove fornisce la definizione di «acque destinate al consumo umano» – è caratterizzato da una formulazione vaga e incompleta: il testo non fa riferimento alle acque utilizzate per l'irrigazione né a quelle usate per l'allevamento intensivo, le quali possono essere portatrici di radiazioni che, direttamente o indirettamente, sono in grado di contaminare i prodotti destinati al consumo umano.

Esprime, inoltre, riserve in merito al comma 3 dell'articolo 3, che prevede la possibilità di escludere dai controlli le singole fonti che approvvigionano meno di 50 persone: tale previsione si presta, a giudizio dell'oratrice, a un'incerta e contraddittoria interpretazione, a detrimento dei piccoli centri o dei piccoli insediamenti antropici, che potrebbero vedersi privati di controlli necessari per la sicurezza delle persone. Rileva che non può valere a sanare tale discriminazione la previsione di un obbligo di informazione circa l'assenza dei controlli. Segnala altresì che, anche se l'esenzione in discorso non potrà riguardare le acque fornite nell'ambito di una attività commerciale o pubblica, non si ha certezza del numero di persone che verrebbero esposte a maggiore rischio a causa di tale disposizione.

Segnala, poi, che il livello di riferimento stabilito dall'articolo 5 per la concentrazione di attività di *radon*, pari a 1000 Bq/l, è sì conforme al limite di sicurezza indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma è al contempo superiore al livello di concentrazione raccoman-

dato dal Consiglio superiore di sanità per le acque destinate ai bambini e ai lattanti.

In conclusione, esprime il convincimento che la normativa in questione non dovrebbe essere concepita come «stabile», ossia non suscettibile di ulteriori interventi di aggiustamento legislativo nel breve periodo, come fa la relazione d'accompagnamento dello schema in esame: i testi normativi strettamente collegati a valutazioni tecnico scientifiche, ed in particolare quelli riferiti alla salute pubblica, dovrebbero prevedere esplicitamente periodiche verifiche, non solo per valutarne la corretta applicazione e gli esiti, ma soprattutto per favorirne l'aggiornamento alla luce delle novità che scaturiscono dalla ricerca scientifica e dal correlato sviluppo delle tecnologie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della prossima settimana, potrà svolgersi una seduta nella giornata di lunedì 21 dicembre, per l'esame in sede consultiva, in seconda lettura, dei documenti finanziari.

Avverte, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani, allo stato confermata, potrebbe dover essere sconvocata in relazione ai lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 239**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi «schema»);

considerato che lo schema è volto al recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali (per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) nonché la prestazione dei relativi servizi;

rilevato che lo schema introduce la possibilità di richiedere la tessera professionale europea per alcuni professionisti – tra i quali gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i farmacisti ed i fisioterapisti – che rappresenta uno strumento di semplificazione, alternativo all'ordinaria procedura, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, la mobilità dei professionisti oltre che di trasparenza a favore dei fruitori dei servizi professionali;

rilevato, altresì, che lo schema modifica le condizioni per lo svolgimento di un'attività professionale, relative al caso in cui il prestatore si sposti dal territorio di un altro Stato membro per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione sul territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, per le professioni che abbiano implicazioni per la sicurezza dei pazienti, l'obbligo di dichiarazione, da parte del richiedente, di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;

rilevato, inoltre, che lo schema, all'articolo 37, riguardo alle attività ammesse per i possessori di un titolo di ostetrica, innova la normativa vigente in tema di sorveglianza sulla gravidanza, prevedendo che tale attività compete in relazione alla «gravidanza normale» (mentre il testo vigente specifica che essa compete alla professionalità ostetrica in relazione alla «gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica»);

formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1. l'innovazione normativa introdotta dall'articolo 37, nel merito, è volta alla valorizzazione della professionalità ostetrica, restando impregiudicata la responsabilità dei medici specialisti per quanto attiene all'attività diagnostica e di prescrizione terapeutica e, più in generale, la necessità di sinergia e stretto raccordo tra le diverse professionalità coinvolte nella sor-

veglanza sulla gravidanza, in un'ottica di corresponsabilità e al fine di tutelare al meglio la salute della gestante e del feto;

2. sul piano tecnico giuridico, fermo restando quanto rilevato nel merito, occorre valutare se la disposizione succitata possa eventualmente formare oggetto di questioni di legittimità costituzionale per eccesso di delega, dal momento che essa non risulta avere corrispondenza con alcuna delle disposizioni della direttiva da recepire. Si osserva, peraltro, che la disposizione in questione, più che volta ad attuare la direttiva 2013/55/UE, appare diretta a rivedere l'applicazione dell'articolo 42, par. 2, lettera b) della direttiva 2005/36/CE, rendendo la normativa interna di recepimento più aderente alla formulazione letterale di quest'ultima direttiva.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 239**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi «schema»);

considerato che lo schema è volto al recepimento della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali (per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea) nonché la prestazione dei relativi servizi;

rilevato che lo schema introduce la possibilità di richiedere la tessera professionale europea per alcuni professionisti – tra i quali gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i farmacisti ed i fisioterapisti – che rappresenta uno strumento di semplificazione, alternativo all'ordinaria procedura, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, la mobilità dei professionisti oltre che di trasparenza a favore dei fruitori dei servizi professionali;

rilevato, altresì, che lo schema modifica le condizioni per lo svolgimento di un'attività professionale, relative al caso in cui il prestatore si sposti dal territorio di un altro Stato membro per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione sul territorio nazionale, prevedendo, tra l'altro, per le professioni che abbiano implicazioni per la sicurezza dei pazienti, l'obbligo di dichiarazione, da parte del richiedente, di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;

rilevato, inoltre, che lo schema, all'articolo 37, riguardo alle attività ammesse per i possessori di un titolo di ostetrica, innova la normativa vigente in tema di sorveglianza sulla gravidanza, prevedendo che tale attività competa in relazione alla «gravidanza normale» (mentre il testo vigente specifica che essa compete alla professionalità ostetrica in relazione alla «gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica»);

formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1. l'innovazione normativa introdotta dall'articolo 37, nel merito, è volta al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità ostetrica, restando impregiudicata la responsabilità dei medici specialisti per quanto attiene all'attività diagnostica e di prescrizione terapeutica e, più in generale, la necessità di sinergia e stretto raccordo tra le diverse professionalità coinvolte nella sorveglianza sulla gravidanza, in un'ottica di cor-

responsabilità e al fine di tutelare al meglio la salute della gestante e del feto;

2. sul piano tecnico giuridico, fermo restando quanto rilevato nel merito, occorre valutare se la disposizione succitata possa eventualmente formare oggetto di questioni di legittimità costituzionale per eccesso di delega, dal momento che essa non risulta avere corrispondenza con alcuna delle disposizioni della direttiva da recepire. Si osserva, peraltro, che la disposizione in questione, più che volta ad attuare la direttiva 2013/55/UE, appare diretta a rivedere l'applicazione dell'articolo 42, par. 2, lettera b) della direttiva 2005/36/CE, rendendo la normativa interna di recepimento più aderente alla formulazione letterale di quest'ultima direttiva.



## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 15 dicembre 2015

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARAN**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235):** osservazioni favorevoli con rilievi;

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. 241):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

**Audizione di Isaia Sales, professore di storia delle mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli**  
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce l'audizione del professor Isaia Sales, docente di storia delle mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, prevista nell'ambito del filone di inchiesta che la Commissione sta svolgendo sulle caratteristiche del movimento civile dell'antimafia.

Isaia SALES, *professore di storia delle mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Andrea VECCHIO (*SCpI*), Davide MATTIELLO (*PD*), Francesco D'UVA (*M5S*), Celeste COSTANTINO (*SI-SEL*) e il senatore Franco MIRABELLI (*PD*), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il professor Isaia Sales per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale**

**Audizione del presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono presenti il presidente, Tito Boeri, il direttore generale, Massimo Cioffi, la direttrice centrale bilanci e servizi fiscali, Rosanna Casella, e la direttrice centrale delle entrate, Gabriella Di Michele.

Svolge una relazione Tito BOERI, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*, che si riserva di consegnare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Roberto MORASSUT (PD), e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Tito BOERI, *presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale* e Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, una volta pervenuta, sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 10 alle ore 10,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**Audizione del Ministro della difesa, Roberta Pinotti**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Roberta Pinotti, che ringrazia per la presenza.

Roberta PINOTTI, *Ministro della difesa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (*M5S*), Laura PUPPATO (*PD*), Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), Bartolomeo PEPE (*GAL*), i deputati Stefano VIGNAROLI (*M5S*), Michela ROSTAN (*PD*) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Roberta PINOTTI, *Ministro della difesa*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria**  
**(1ª pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Michela Vittoria BRAMBILLA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

### ATTI DEL GOVERNO

#### **Variazione nella composizione della Commissione**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che, la Presidente della Camera, in data 13 novembre 2015, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Emanuele Scagliusi in sostituzione della deputata Chiara Di Benedetto, dimissionaria; in data 26 novembre 2015, ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Simona Malpezzi in sostituzione della deputata Chiara Scuvera, dimissionaria; in data 4 dicembre 2015, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Maurizio Baradello, in sostituzione della deputata Irene Tinagli, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

**Schema del IV piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451**

**Atto n. 247**

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca, l'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, dello schema del IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predispo-

sto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per il biennio 2016-2017 ed approvato dal suddetto organismo nel corso della seduta del 28 luglio 2015, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti.

Il Piano è stato assegnato alla Commissione in data 19 novembre 2015 e la Commissione è chiamata ad esprimere il relativo parere entro e non oltre il 18 gennaio 2015.

Purtroppo la tardiva trasmissione di tale atto da parte del Governo – tenuto anche conto della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa natalizia – fa sì che la Commissione dovrà esaminarlo nei tempi ristretti sopra indicati.

Ricorda, peraltro, che la scorsa settimana la Commissione era stata convocata nella giornata di martedì 10 dicembre per cominciare l'esame dello schema di Piano nazionale. Tuttavia, i colleghi deputati, in considerazione della mancata previsione di votazioni in Assemblea alla Camera, ne hanno chiesto la sconvocazione.

Comunica che sul piano è già stato espresso in data 7 ottobre 2015 il parere dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Al riguardo, prima di dare la parola alla relatrice Vanna Iori, rileva preliminarmente il considerevole ritardo nell'adozione di tale strumento programmatico e di indirizzo, fondamentale per un efficace controllo dei progressi raggiunti e della verifica dell'impatto delle politiche adottate in favore dei minori. Tale ritardo è da attribuirsi anche alla tardiva ricostituzione dell'Osservatorio, organo preposto all'adozione del Piano stesso, avvenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 giugno 2014.

Da quindi la parola alla relatrice, Vanna Iori, ricordando che al termine della sua relazione è prevista l'audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza.

Ritiene poi che al termine della relazione si possa rinviare il seguito dell'esame del Piano ad altra seduta, per consentire a tutti i commissari di approfondirne il contenuto per il conseguente dibattito e per dare modo alla relatrice di predisporre una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.

Donella MATTESINI (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che il rinvio di un'ora dell'inizio dei lavori della Commissione, convocata inizialmente alle 12 e successivamente rinviata alle ore 13 per iniziare di fatto alle 13,30, sia poco rispettoso dell'attività parlamentare dei colleghi. Invita pertanto i colleghi del Partito democratico di Camera e Senato ad abbandonare l'aula della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, fa presente che alcuni colleghi della Camera hanno chiesto alla presidenza della Commissione di posticipare l'inizio dei lavori nella giornata odierna in considerazione dell'inizio delle votazioni in Assemblea alla Camera alle ore 18. E l'ulte-



riore slittamento dell'orario di inizio, è stato considerato per andare incontro alle esigenze di altri colleghi che avevano annunciato il proprio ritardo.

Vanna IORI, *relatrice*, fa presente di aver predisposto una relazione illustrativa dello schema di Piano nazionale in titolo che, tuttavia, ritiene di non illustrare oggi, chiedendo che i lavori della Commissione siano rinviati ad altra seduta.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, fa presente di cercare sempre di contemperare nella convocazione dei lavori della Commissione tutte le esigenze connesse all'attività parlamentare rappresentate dai colleghi, deputati e senatori, a maggior ragione per l'inizio dell'esame del Piano nazionale. Nell'accontentare alcuni sono stati scontentati altri e di questo se ne duole. Preso atto della volontà dei colleghi del Partito democratico di rinviare l'inizio dell'esame del Piano, ritiene quindi di passare all'ulteriore punto all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Michela Vittoria BRAMBILLA

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### **INDAGINE CONOSCITIVA**

#### **Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia**

**Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**  
(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Comunica che sono presenti all'odierna audizione in qualità di componenti dell'Osservatorio in rappresentanza dell'Anci: l'assessora alle politiche socio-educative e scolastiche, promozione tecnologie digitali per la formazione, educazione alle scienze, pari opportunità, Città dei valori e della memoria, cultura della legalità, attuazione Carta di Pisa – iniziative di contrasto alla corruzione nelle P.A., del Comune di Pisa, Maria Luisa

Chiofalo; l'assessora all'istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, accompagnate dalla dottoressa Sabrina Gastaldi, responsabile dell'Ufficio Istruzione dell'Anci. Ricorda poi che avrebbero dovuto partecipare all'odierna audizione anche l'assessora all'istruzione del Comune di Torino, Maria Grazia Pellerino, la presidente dell'Istituto degli Innocenti, Alessandra Maggi e Arianna Saulini di Save the Children, che, essendo impossibilitate a prendere parte all'odierna audizione, faranno pervenire osservazioni scritte o saranno convocate in altra data.

Maria Luisa CHIOFALO, *assessora alle politiche socio-educative e scolastiche del Comune di Pisa*, e Annamaria PALMIERI, *assessora all'istruzione del Comune di Napoli*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Ornella BERTOROTTA (M5S).

Maria Luisa CHIOFALO, *assessora alle politiche socio-educative e scolastiche del Comune di Pisa*, e Annamaria PALMIERI, *assessora all'istruzione del Comune di Napoli*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare le rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria  
163<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti**

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 15 dicembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- affidare al dottor Salvini e alla dottoressa Tintisona l'incarico di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone informate sui fatti;
- incaricare la dottoressa Tintisona di svolgere verifiche in ordine all'esistenza, presso alcuni privati, di materiale video e fotografico di interesse per l'inchiesta, nonché in merito alla pistola mitragliatrice FNA 43 che nella strage di via Fani esplose 49 colpi;
- affidare al dottor Donadio, al tenente colonnello Giraud e al luogotenente Boschieri il compito di escutere cinque persone informate sui fatti;

- svolgere approfondimenti circa possibili attività di supporto medico previste dai brigatisti in occasione dell’agguato di via Fani, richiedendo elementi alle forze di polizia e agli organismi di *intelligence*, nonchè affidando al riguardo alcuni accertamenti istruttori al tenente colonnello Giraud e al luogotenente Boschieri;
- acquisire documentazione relativa al Commissariato Monte Mario e ai rilievi fotografici effettuati dalla polizia in via Licinio Calvo in occasione del rinvenimento delle autovetture utilizzate nell’agguato di via Fani;
- affidare al colonnello Pinnelli lo svolgimento di accertamenti istruttori concernenti le dichiarazioni di Antonino Arconte e alcune circostanze riferite dal generale Bozzo;
- incaricare il dottor Siddi, la dottoressa Picardi e il generale Scriccia di procedere ad alcuni accertamenti istruttori su circostanze di interesse per l’inchiesta parlamentare;
- acquisire agli atti della Commissione un filmato segnalato dal senatore Fornaro con nota pervenuta il 10 dicembre;
- procedere all’audizione di monsignor Fabio Fabbri e del dottor Ansoino Andreassi;
- richiedere al Comando generale dell’Arma dei carabinieri alcuni chiarimenti in merito ai contenuti di un appunto riservato dell’aprile 1978.

Fa, inoltre, presente che nella medesima riunione l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – preso atto che le spese sostenute dalla Commissione nel 2015, aggiornate alla data odierna, ammontano a circa 7.500 euro a fronte di una dotazione annua di 35.000 euro, considerate le iniziative già programmate per il 2016 e tenuto conto che per il prossimo esercizio la dotazione prevista dalla legge istitutiva è pari a 17.500 euro – ha convenuto sull’opportunità di rappresentare agli Uffici l’esigenza di iscrivere nel bilancio di previsione per il 2016, a titolo di residuo, tutte le somme che risulteranno non spese al termine del 2015.

Informa, quindi, che il dottor Paolo D’Ovidio ha prestato, in data odierna, il prescritto giuramento e ha, pertanto, assunto formalmente l’incarico di collaboratore della Commissione.

Comunica, infine, che:

- il generale Scriccia ha trasmesso, con due note di libera consultazione pervenute il 10 dicembre, altrettante relazioni concernenti circostanze di interesse per la Commissione;
- il 10 dicembre il dottor Siddi ha depositato il verbale riservato dell’escussione di una persona informata sui fatti;
- con due distinte note di libera consultazione pervenute il 10 dicembre, la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato documentazione di interesse per l’inchiesta parlamentare;
- il tenente colonnello Giraud ha riferito, con due note riservate pervenute il 10 e il 14 dicembre, in merito all’escussione di tre persone informate sui fatti;

– con due distinte note riservate pervenute il 14 dicembre, il colonnello Pinnelli ha depositato documentazione concernente due incarichi ricevuti dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 15 dicembre 2015

**Plenaria**

**30ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottor Domenico Della Porta, dottor Gerardo Corea, dottoressa Marzia Bonacci e il Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

La Commissione prende atto.

Sottopone poi alla Commissione la proposta di segretare il dibattito susseguente all'illustrazione dello schema di relazione conclusiva all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3, del Regolamento interno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

**Proposta di relazione conclusiva dell'inchiesta in merito alla morte della bracciante agricola, signora Paola Clemente, avvenuta il 13 luglio 2015 ad Andria**

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE illustra lo schema di relazione conclusiva dell'inchiesta in merito alla morte della bracciante agricola, signora Paola Clemente, avvenuta il 13 luglio 2015 ad Andria.

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento interno – al dibattito sullo schema di relazione illustrato dalla Presidente, nel corso del quale intervengono i senatori SILVESTRO (PD), BAROZZINO (Misto-SEL), AIELLO (AP (NCD-UDC)), D'ADDA (PD), PAGLINI (M5S), SERAFINI (FI-PdL XVII) e BORIOLI (PD) .

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*



**Schema di relazione relativa all'indagine, attivata l'8 settembre 2015, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del Senato, in merito al decesso della signora Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 in Andria (BA)**

**Il decesso di Paola Clemente**

A seguito delle notizie di cronaca riguardante il decesso della sig.ra Paola Clemente nel corso dell'attività lavorativa presso un'azienda agricola in Andria, in circostanze collegate allo svolgimento della prestazione di lavoratrice occasionale, emerse alcune settimane dopo il decesso per l'interessamento del sig. Giuseppe Deleonardis (sindacalista Flai-Cgil), questa Commissione in data 8 settembre 2015 deliberava di avviare un'inchiesta.

Sono stati acquisiti vari documenti e auditi: il segretario generale della Flai Cgil di Puglia, Giuseppe Deleonardis; il rappresentante legale della società Grassi Viaggi, indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso, Ciro Grassi; il dipendente dell'azienda Grassi e autista del pullman su cui viaggiava la sig.ra Clemente il giorno del decesso, indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso, Salvatore Filippo Zurlo; il proprietario della azienda Ortofrutta Meridionale Srl di Corato, Luigi Terrone; il vicepresidente dell'agenzia del lavoro Quanta Italia S.p.a., presso cui la sig.ra Clemente aveva precedentemente lavorato, Vincenzo Mattina; i rappresentati della agenzia del lavoro Inforgroup S.p.a. presso cui era in carico la sig.ra Clemente al momento della morte, ovvero la dott.ssa Francesca Migliavacca (consigliere della società con delega per la gestione delle risorse umane) e dott. Michele Malerba (dipendente della società con mandato per la gestione delle relazioni istituzionali); il direttore della agenzia della Inforgroup S.p.a. di Noicattaro, dott. Pietro Bello.

La sig.ra Clemente, bracciante agricola da circa 30 anni, al momento del decesso era impiegata nella attività di acinellatura alle dipendenze dell'Azienda Agricola Terrone Srl presso contrada Zagaria, comune di Andria, per mezzo di un contratto di somministrazione di lavoro firmato con l'agenzia del lavoro Inforgroup, che provvedeva anche alla sua retribuzione. L'azienda Agricola ha riferito, nel corso delle audizioni, che era la prima volta che si rifaceva ad una agenzia interinale.

Per quanto riguarda proprio il tema della remunerazione, hanno destato l'attenzione mediatica e attivato la conseguente polemica pubblica proprio le buste paga della stessa sig.ra Clemente, in particolare riferibili al periodo in cui si era affidata alla agenzia del lavoro Quanta S.p.a, a

causa dell'importo netto eccessivamente basso come remunerazione del suo impegno bracciantile. Dal punto di vista contrattuale non può essere omesso che i contratti nel settore vengono regolati a livello provinciale: fattore, questo, che spiega lo svilupparsi di una sorta di «pendolarismo» della manodopera e che merita attenzione poiché rende ancora più pesanti le condizioni dei lavoratori.

Dalla ricostruzione avanzata alla stampa dal marito, sig. Arcuri Stefano, e dalle audizioni svolte presso la stessa Commissione, si individua nelle 3.10 circa del mattino l'orario in cui la sig.ra Clemente veniva prelevata da San Giorgio Jonico, insieme ad altre colleghe, per essere accompagnata sul posto di lavoro con il pullman di proprietà del Sig. Grassi Ciro, indicato nella querela presentata dal marito della sig.ra Clemente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani come «colui che coordinava il viaggio ad Andria e che la moglie conosceva», come riferisce in una intervista l'avvocato della famiglia Clemente, Vito Miccolis.

La sig.ra Clemente dunque raggiungeva il posto di lavoro intorno alle ore 5.30, come affermato dal marito e dagli auditi, dopo aver percorso un viaggio di circa 150 km. Quella stessa mattina – come ricostruiscono alcune colleghe della signora e conferma anche il sig. Salvatore Filippo Zurlo, che guidava il pullman su cui viaggiavano le lavoratrici – la sig.ra Clemente comincia a presentare, durante il viaggio da San Giorgio ad Andria, una abbondantissima e anomala sudorazione. Sebbene l'Autorità Giudiziaria accerterà i profili medico-legali del decesso, tenuto anche conto che la denuncia è stata presentata dopo varie settimane dalla tumulazione, allo stato degli atti in possesso di questa Commissione, come afferma il marito della sig.ra Clemente nella sua denuncia, la stessa sembra non soffrisse di alcuna patologia né quella mattina sembra abbia accennato ad alcuna forma di disturbo. Sempre il marito sostiene di non aver mai ricevuto né un referto né un documento relativo al soccorso prestato alla moglie, mentre l'autopsia del corpo, riesumata la salma, viene effettuata soltanto in agosto, ad oltre un mese di distanza dal decesso e dopo la presentazione della querela presso l'autorità giudiziaria.

Dalla considerazione che il procedimento penale sia stato avviato su denuncia del marito si deve evidenziare che nonostante il decesso avvenuto sul luogo di lavoro sembra non vi sia stato referto medico all'Autorità Giudiziaria rilevante *ex art.* 365 c.p.

Peraltro non si deve trascurare quanto riferisce il sindacalista Deleonardis circa le resistenze e i timori della stessa famiglia della vittima a denunciarne la morte: indice di un clima di assoggettamento, di paura, di bisogno che travalica la legittima domanda di giustizia e di ricerca della verità.

Dalle audizioni – anche di soggetti che riferiscono *de relato* – si desume che durante il viaggio e dopo l'arrivo del pullman presso l'azienda agricola Ortofrutta Meridionale, la sig.ra Clemente avverte dei disturbi, ma viene avviata comunque sul campo di lavoro per l'acinellatura dei grappoli di uva. Verso le ore 7.30 circa avverte un malore che costringe

i presenti ad un primo intervento, improvvisato da una collega che aveva qualche piccola competenza in materia di soccorso, ma di certo non incaricata dall'azienda di occuparsi del primo soccorso. Viene chiamato il servizio pubblico di soccorso e viene intercettata una pattuglia dei carabinieri di cui uno prova ad effettuare un massaggio cardiaco, senza esito positivo. All'arrivo di una prima ambulanza si constata l'insufficienza delle attrezzature e si attende l'arrivo di una seconda ambulanza. Sicché si constaterà il decesso. Casualmente sul posto si trovava anche il sig. Grassi che, avvertito del malore della sig.ra Clemente, ancora prima di avvisare i suoi familiari, chiamava il sig. Bello, direttore della agenzia Inforgroup S.p.a. di Noicattaro, precedentemente impiegato presso la Quanta S.p.a. e conoscente della sig.ra Clemente.

È evidente l'assenza (o peggio, l'improvvisazione) di qualsiasi misura di primo soccorso, di collegamento con il pronto intervento, di misure di protezione da attivare per il pericolo grave di vita che si profilava per il malore della lavoratrice.

Sempre il marito racconta alla stampa, come confermato anche nel corso delle audizioni, di aver ricevuto una telefonata da parte del sig. Grassi in cui gli veniva comunicato che la moglie si era sentita male e stava arrivando a soccorrerla il 118. Lo stesso marito, saputo la notizia, si mette subito in viaggio per Andria insieme ai figli, avendo intuito la gravità della situazione.

Le notizie però sulla dinamica dei soccorsi e sulla condizione della moglie gli risultano molto frammentarie: al marito della donna viene riferita la presenza della moglie presso l'ospedale di Barletta, poi di Andria. Arrivato presso Andria, il marito, come raccontato alla stampa, riferisce di aver cercato la moglie dai reparti alla camera mortuaria, avendo ormai compreso il verificarsi della morte della stessa. Soltanto dopo l'ennesima telefonata al numero dal quale era stato contatto, ovvero quello dal quale era stato chiamato dal sig. Grassi, gli viene fornita la notizia che la moglie si trovava presso la camera mortuaria del cimitero di Andria.

La dinamica dei fatti è caratterizzata quindi dalle condizioni di lavoro in cui la lavoratrice, dopo un viaggio di circa due ore, curato dalla ditta Grassi, organizzato nell'ambito del rapporto di somministrazione tra la Inforgroup, l'azienda Ortofrutta Meridionale, e decine di lavoratrici tra cui la sig.ra Clemente, sulla base di una sorveglianza sanitaria espressa probabilmente nel possesso di un certificato medico per la visita preventiva. Non emerge alcuna vera formazione, informazione, addestramento delle lavoratrici né una reale presenza di misure di protezione e di primo soccorso.

### **Intermediazione e Sicurezza del lavoro**

La vicenda di cui è stata vittima la sig.ra Paola Clemente è paradigmatica di un nuovo e diverso atteggiarsi di intermediazione illecita nel rapporto di lavoro.

Si possono delineare due distinti piani:

1) il primo costituito dal tradizionale «caporalato» in cui la figura centrale del mediatore di lavoro approfitta del bisogno (occasione, trasporto, paga) lucrando tra domanda e offerta di lavoro bracciantile o comunque di manodopera, in un contesto di assoluta irregolarità e quindi di totale assenza di sicurezza.

2) il secondo invece ha caratteristiche nuove, non meno allarmanti, si insinua tra le pieghe del contratto di somministrazione o di altri più recenti tipi contrattuali, genera dalla presenza sul territorio di personaggi che hanno facilità se non addirittura esclusività di contatti con i lavoratori in cerca di lavori occasionali, precari, stagionali.

### **Il caporalato tradizionale**

Per «caporalato» si intende un'espressione criminale, spesso collegata ad organizzazioni, diretta allo sfruttamento della manodopera con metodi illegali, di tradizione ottocentesca.

Questa pratica sorge dall'incontro illegale tra le esigenze del committente, che riceve un servizio a costi più bassi, e quelle del caporale, che trae profitto dall'attività di intermediazione e dalla complessiva irregolarità.

L'agricoltura, dove v'è necessità di far fronte alla stagionalità delle colture che richiedono la concentrazione di operai per periodi brevi, e l'edilizia sono i settori più recettivi.

I caporali quasi sempre reclutano la manodopera in punti di raccolta predeterminati e si occupano dell'accompagnamento presso i luoghi di lavoro; il pagamento di regola si limita alla giornata, sottraendo da quanto corrisposto dal committente una quota. Ciò genera un rapporto di forza e una soggezione del lavoratore che è ben consapevole dell'obbedienza e silenzio che deve al caporale salvo perdere a fine giornata l'occasione di lavoro. Non di rado si offrono anche soluzioni abitative e vitto.

Le vittime di tale sistema sono i prestatori d'opera che accettano per bisogno: vale a dire gli extracomunitari, soprattutto se privi di permesso di soggiorno (appare improbabile che uno straniero clandestino denunci la propria condizione), giovani in cerca di piccoli arrotondamenti e le donne, preferite alla manodopera maschile in base a talune lavorazioni. La cronaca non fa mancare notizie legate anche ad abusi sessuali.

Le aziende che fanno ricorso ai lavoratori stagionali, esterni all'azienda e necessari solo per alcuni giorni, sono diffuse in tutte le regioni, sia nelle province ad alta vocazione agricola sia nelle periferie metropolitane per l'edilizia o per i trasporti, il facchinaggio, i lavori di manutenzione, tanto da poter definire un vero e proprio «caporalato urbano». Con tale reclutamento si realizza un abbattimento dei costi e quindi una scorretta concorrenza tra le imprese.

Il rapporto con i caporali per gli imprenditori è risolutivo di gran parte dei problemi: reclutamento dei braccianti, anche in poche ore, nes-

sun adempimento burocratico, rapporto di lavoro non dichiarato, costi della manodopera che risultano dimezzati, nessun sindacato e soprattutto nessun costo e onere per la sicurezza.

Del resto spesso i lavoratori così arruolati vengono portati in luoghi di lavoro in cui devono operare senza conoscere chi sia il vero titolare dell'attività, avendo rapporti soltanto con i soggetti preposti a sovrintendere all'attività lavorativa.

I meccanismi di monitoraggio e controllo previsti dall'ordinamento risultano poco efficaci in quanto necessitano di massivi interventi sul territorio con una visione complessiva di vari fattori criminogeni: immigrazione, sicurezza del lavoro, ordine pubblico, territorio, crimine organizzato etc. I soggetti incaricati dell'attività di vigilanza sono diversi (Ministero del lavoro, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) e risulta pertanto necessaria un'attività di coordinamento.

### **Strumenti di contrasto**

L'art. 12 del d.d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 ha introdotto l'art. 603 bis c.p. il quale prevede il delitto di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», punito con la reclusione da cinque a otto anni e con una multa da 1000 a 2000 euro «per ciascun lavoratore reclutato».

L'art. 603-bis c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce «chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori».

Si incrimina quindi una attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione; non basta un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione. Problematica appare l'individuazione della nozione di intermediazione che si realizza «reclutando manodopera» o «organizzandone l'attività lavorativa».

Questa disposizione finisce così con il punire solo l'intermediario e non l'imprenditore utilizzatore della manodopera. Viene infatti circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione della nuova incriminazione a colui che non può essere identificato con l'utilizzatore finale del lavoro e cioè alla sola figura del «caporale», salvo ipotesi concorsuali.

Si tratta di elementi strutturali che non hanno esplicato alcun effetto deterrente del caporalato tradizionale, come dimostra lo scarsissimo numero di processi che si sono sin qui celebrati.

In breve: difficoltà nell'accertamento processuale del reato, scarse investigazioni, assenza di coordinamento tra le forze dell'ordine in territori spesso controllati da una criminalità comunque strutturata nel tessuto economico, mancata collaborazione dei lavoratori, in presenza del dilagare delittuoso, costituiscono elementi che depongono a favore di una revisione del quadro normativo per contrastare il caporalato.

### **Gli interventi normativi**

In tal senso rilevano gli interventi normativi *in itinere*.

Il primo ordine di interventi è collocato nella *revisione del codice antimafia* laddove vengono introdotte tre diverse misure:

- 1) La confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato, del profitto, prezzo, prodotto del reato di cui all'art. art. 603-*bis* c.p., oppure confisca per equivalente.
- 2) La confisca del patrimonio ai sensi dell'art. 12-*sexies* d.l. 306/92, conv. dalla l. 356/92.
- 3) La responsabilità amministrativa degli enti da reato anche per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-*bis* c.p.

A tali ipotesi si accompagnano *le modifiche proposte dal d.d.l. governativo* che – oltre le novità ora citate – intende introdurre anche:

- 1) Una circostanza attenuante per i collaboratori di giustizia.
- 2) L'arresto obbligatorio in flagranza.
- 3) Modifiche al fondo per le misure antitratte.
- 4) Modifiche in tema di rete del lavoro agricolo di qualità (dl 91/2014 conv. dalla l. 116/2014).
- 5) Accoglienza per i lavoratori agricoli stagionali.

In verità si possono ipotizzare una serie di altre misure dissuasive che rendano meno appetibile per il datore di lavoro avvalersi del mercato nero dei lavoratori e incentivino l'assunzione di manodopera regolare: ad esempio, accanto alla pena dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche, appare opportuna la previsione della revoca delle somme eventualmente percepite nelle more dello svolgimento dell'attività delittuosa; parimenti efficace potrebbe essere la previsione della possibilità di recedere unilateralmente per la pubblica amministrazione dai contratti stipulati con soggetti condannati in via definitiva per il delitto di caporalato.

Appare appropriato ampliare il numero delle pene accessorie stabilite, prevedendo la sanzione della decadenza dall'ufficio ricoperto presso la persona giuridica o l'impresa e la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

### **Contratto di somministrazione e sicurezza del lavoro**

Sotto il secondo profilo riguardante, invece, nuove forme di approfittamento nell'intermediazione di manodopera, rileva l'uso del contratto di somministrazione.

Fino a non molti anni addietro esisteva un sostanziale monopolio pubblico sul mercato del lavoro, cui conseguiva il divieto di ogni forma

di intermediazione e di somministrazione di manodopera (c.d. «pseudo-apalto» di manodopera), la cui violazione integrava i reati previsti dapprima dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

A partire dalla seconda metà degli anni novanta tale assetto è stato progressivamente modificato dall'introduzione del lavoro interinale ad opera della legge n. 196 del 1997 e, successivamente, dal più generale riordino della disciplina del mercato del lavoro da parte del d. lgs. 276 del 10 settembre 2003 (c.d. «legge Biagi») che, in particolare, ha superato il monopolio pubblico consentendo tra l'altro l'intermediazione nella prestazione di lavoro e la somministrazione di manodopera, seppure nell'ambito di regole ben definite.

Gli artt. 1 e 2 della legge 1369/60 che già vietavano e punivano l'intermediazione di manodopera, sono stati abrogati e sostituiti dal decreto legislativo 276/2003 (c.d. «legge Biagi») che – come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza – si pone in linea di continuità normativa con la disciplina previgente.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento oramai ampiamente consolidato, ha chiarito che l'abrogazione delle norme incriminatrici contenute nelle leggi n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960 non ha comportato l'abolizione dei reati posti a tutela del mercato del lavoro ivi previsti, atteso che le rispettive fattispecie devono ritenersi rivivere nelle disposizioni dell'art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003, quantomeno nei limiti in cui le condotte di intermediazione e somministrazione sono considerate illecite da quest'ultimo (cfr. Sez. 3, n. 2583 del 11 novembre 2003, dep. 26 gennaio 2004, e Sez. 4, n. 40499 del 20 ottobre 2010, dep. 16 novembre 2010).

Infatti con l'art. 18 del d.lgs 276/03 si continua a sanzionare penalmente la condotta di chi senza essere autorizzato o oltre i limiti dell'autorizzazione effettua condotte di intermediazione.

In particolare l'art. 18 cit. – dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 251/04 e soprattutto dal d.lgs. 81/15 (c.d. «Jobs act») – sanziona con l'ammenda di 50 euro al giorno per ogni lavoratore somministrato chiunque eserciti senza autorizzazione l'attività di agenzia di somministrazione nonché l'utilizzatore, inoltre punisce con l'arresto e l'ammenda chi esercita un'agenzia di intermediazione, e con l'ammenda chi esercita un'agenzia di ricerca del personale o di supporto alla ricollocazione professionale, senza autorizzazione.

Alla condanna per tali reati segue la confisca del mezzo di trasporto adoperato per l'esercizio di tali attività.

Al riguardo la costante previsione di mere fattispecie contravvenzionali si è rivelata insufficiente ad arginare le forme più gravi e sistematiche di sfruttamento del lavoro, le quali hanno peraltro conosciuto negli ultimi anni un forte sviluppo a causa dell'intensificarsi dell'immigrazione irregolare e della ridotta disponibilità di posti di lavoro.

### **Lo schema di decreto legislativo per la depenalizzazione**

Su tale quadro normativo interviene ora lo schema di decreto legislativo di depenalizzazione approvato dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015 (a norma dell'art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67) e attualmente sottoposto al Parlamento per i pareri, che sostituisce la pena dell'ammenda con la sanzione amministrativa di euro 5.000 fino a euro 50.000.

Tale provvedimento legislativo in itinere trasforma in una più efficiente sanzione amministrativa l'oggettiva debole ammenda di appena euro 50 a lavoratore, *pro die*, con un maggiore effetto deterrente: una sanzione pecuniaria amministrativa nel minimo ben 100 volte e nel massimo ben 1.000 volte superiore alla sanzione attualmente in vigore.

### **Le modifiche apportate dal d.lgs. 81/15 (c.d. «Jobs Act»)**

Il quadro normativo di recente si è ulteriormente rafforzato sotto il profilo specifico della tutela della sicurezza del lavoro somministrato con il d.lgs. 81/15 (c.d. «Jobs Act») intervenendo direttamente da un lato sul d.lgs. 81/08 (c.d. Testo unico sicurezza lavoro) e dall'altro sugli effetti contrattuali della violazione della normativa a tutela della sicurezza e salute.

Sotto il primo profilo l'art. 35 comma 4 d.lgs. 81/15, salvo diversa previsione contrattuale, attribuisce al somministratore l'obbligo di formare, informare, addestrare il lavoratore, e all'utilizzatore impone tutti gli altri obblighi di sicurezza egualmente nei confronti dei lavoratori somministrati e dipendenti.

Sotto il secondo profilo l'art. 14 vieta il lavoro intermittente per i datori che non effettuino la valutazione dei rischi; l'art. 20 stabilisce la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione del rischio.

Ma soprattutto per il contratto di somministrazione gli artt. 32 comma 1 lett. d) e 33 comma 1 lett. c) impongono al datore di lavoro la valutazione del rischio e l'indicazione nella forma scritta dei «rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate».

Di talché alla violazione di tali precetti segue – in forza dell'art. 38 comma 2 – il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione, la condanna del datore al risarcimento del danno con un'indennità onnicomprensiva pari a un massimo di 12 mensilità.

In breve dal nuovo assetto normativo la tutela della sicurezza e salute del lavoratore somministrato viene specificata e rafforzata, prima e durante il rapporto di lavoro, dalla formazione e informazione fino alle conseguenze risarcitorie.



### **La sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli stagionali o occasionali**

Si tratta di un quadro normativo dalle maglie strette che però presenta un deficit sul piano dell'efficienza della sorveglianza sanitaria.

In punto di diritto, l'art. 3 comma 13 d.lgs. 81/08 consente un decreto interministeriale per la semplificazione degli «adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria» dei lavoratori stagionali o occasionali soltanto presso le piccole e medie imprese agricole.

Tale decreto è intervenuto in data 27 marzo 2013 stabilendo per tutte le imprese (quindi discostandosi dal dettato normativo) che «gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta dei datori di lavoro... mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL...(che) ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale».

E inoltre gli obblighi di formazione e informazione «si considerano assolti» con la consegna di «appositi documenti».

## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 506 di giovedì 10 dicembre 2015, seduta n. 198 della Commissione lavori pubblici, comunicazioni (8<sup>a</sup>), sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 13, trentesima riga, *sostituire il periodo da «si esprime» a «G/1678-B/8/5.» con la seguente:*

*«si esprime altresì in senso favorevole sugli ordini del giorno G/1678-B/8/2, G/1678-B/8/3, e G/1678-B/8/6, mentre è contrario sull'ordine del giorno G/1678-B/8/5.».*



